

1^a TORNATA DEL 27 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL BARONE POERIO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — *Discussione del disegno di legge per la leva militare dei nati nel 1843* — *Informazione del ministro della guerra, Della Rovere, circa le liberazioni, e gli assoldamenti dell'anno 1862* — *Osservazioni e voto motivato del deputato Gallo* — *È combattuto dal relatore Ferracciù e dal ministro per la guerra* — *Obbiezioni dei deputati Valerio, Melchiorre e Cortese* — *È rinviato* — *Osservazioni dei deputati Scrugli e Lazzaro all'articolo 1^o, e spiegazioni del ministro, e del deputato Torre* — *Approvazione degli articoli 2 e 3* — *Obbiezioni del deputato Lazzaro all'articolo 4, e spiegazioni del deputato Torre* — *Emendamento del deputato Minervini, non appoggiato* — *Approvazione degli articoli 4 e 5* — *Istanze dei deputati Avezzana e Ricciardi, e spiegazioni del ministro* — *Considerazioni del deputato Monti sull'articolo 11 riguardante i surrogati* — *Risposte dei deputati Conti e Torre, in difesa dell'articolo.* — *Relazione sul disegno di legge per lavori intorno al porto di Livorno.*

La seduta è aperta alle ore 8 1/4 antimeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Dorotea Luigi, ex-deputato del ceto dei censuari pastori, fa omaggio di un opuscolo intitolato: *Osservazioni sul Tavoliere di Puglia*, una copia.

L'onorevole deputato Sacchi domanda un congedo di quindici giorni per motivi di salute.
(È accordato).

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA LEVA DEI NATI NEL 1843.

È all'ordine del giorno la discussione sul progetto di legge per la leva militare sui nati nell'anno 1843 in tutte le provincie dello Stato.

Do lettura del progetto di legge emendato dalla Commissione.

(Segue la lettura della legge.)

Interrogo il signor ministro se accetta le modificazioni introdotte dalla Commissione.

DELLA ROVERE, ministro per la guerra. Io dichiaro che non posso accettarle e mi riservo di combatterle.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Il deputato Lazzaro ha la parola.

DELLA ROVERE, ministro per la guerra. Permetta un momento.

Compio anzitutto un dovere impostomi dalla legge 20 maggio 1854 sul reclutamento, presentando il numero delle liberazioni ai corpi, e delle liberazioni alla leva sulla classe del 1842, come è prescritto dall'articolo 29 di detta legge.

Ho l'onore di dichiarare che non vi fu nessuna liberazione fatta ai corpi, perchè vennero conservati per la leva del 1862 tutti quelli che domandavano di essere soldati di favore. In tutto lo Stato poi vennero date all'epoca della leva 1028 liberazioni.

FERRACCIÙ, relatore. Domando la parola.

Faccio osservare che in questo momento mancano molti degli onorevoli che compongono la Commissione, sicchè la medesima, non trovandosi qui presente neppure in maggioranza, sarebbe difficile che si potesse andare avanti, tuttavolta che nel corso della discussione si avesse bisogno del suo voto.

Per altro, quando la discussione dovesse aprirsi fin d'ora, mi parrebbe opportuno di aprirla sugli articoli, dappoichè in questo modo non solo guadagneremo tempo, ma schiveremo eziandio la ripetizione di tutto ciò che si potesse dire in una discussione generale, la quale del resto non potrebbe raggirarsi che sulle disposizioni particolari dello schema di legge.

SCRUGLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su di che?

SCRUGLI. Sulla legge. Però se vi è altri iscritto, io la cedo.

PRESIDENTE. Lo iscriverò per il suo turno, perchè vi sono altri iscritti prima di lui.

Parla in favore, in merito o contro?

SCRUGLI. Parlo in merito.

PRESIDENTE. Va bene.

Ora deve aver luogo la discussione generale, e se la Commissione non sarà in numero, segneremo i nomi degli assenti, perchè naturalmente i membri della Commissione dovrebbero essere diligenti ed essere presenti alle ore otto in cui si apre la seduta. (*Bene!*)

La parola è all'onorevole Lazzaro.

LAZZARO. Io vo facendo plauso a ciò che ha detto testè l'onorevole relatore; per parte mia non ho alcuna difficoltà di rinunciare alla parola in questa discussione generale per venire subito alla discussione degli articoli.

Però, siccome io pensavo trattare la questione che avrebbe dovuto trovare la sua sede nelle disposizioni transitorie di questo progetto di legge, così mi riservo di prendere la parola allorchando saremo all'articolo transitorio, che è al fine della legge.

PRESIDENTE. Osservo solo all'onorevole Lazzaro che c'è un altro iscritto prima di lui su questo articolo.

TORRE. Siccome questo iscritto sono io, cedo volentieri il mio turno all'onorevole Lazzaro; parlerò dopo di lui.

PRESIDENTE. La parola sarà dunque riserbata all'onorevole Lazzaro sopra l'articolo transitorio.

La parola è all'onorevole Gallo.

GALLO. La Camera sa che nella tornata serale dei 9 di questo mese fu deliberato inviarsi alla Commissione per la legge che stiamo discutendo tutte le petizioni riguardanti la leva, e quindi io mi sono iscritto per prendere la parola nella discussione generale, onde fare talune osservazioni sopra il giudizio portato dalla Commissione precisamente sulle petizioni che riguardano gli emigrati. (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. Mi perdonino, non hanno diritto di interrompere.

GALLO. Se non mi lasciano parlare, non continuo più.
Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. La invito a continuare.

GALLO. Signori, nelle provincie continentali dell'ex-regno delle Due Sicilie ogni requisito di leva poteva esimersi dall'obbligo del personale servizio militare mediante il pagamento di ducati 240, pari a lire 1019 97.

Questa abilitazione che il Governo borbonico loro faceva verso gli ultimi anni della sua agonia, e propriamente dal 1848 in qua, prese l'aspetto, anzi divenne un vero indiretto balzello.

Si videro, fin da quell'epoca, con lo scopo unico apparente di rendere sempre più numeroso l'esercito per impedire il ritorno di un altro 1848, ordinate delle leve di 12, 18 e fin di 36 mila uomini in un solo anno.

E comechè il soldato sotto il Governo borbonico non era che un satellite del tiranno, per non dirlo un di lui sicario, fatta eccezione però di coloro, che pure

ve ne erano, i quali sentivano anche troppo la dignità inerente alla nobile divisa del soldato, così quella classe di cittadini che per la propria agiatezza poteva eseguire il pagamento di ducati 240 e molti ancora di meno agiati rifuggivano dal servizio militare.

Per modo che il Borbone di 36,000 uomini non ne veniva a conseguire che una metà, e forse anche meno, mentre per l'altra metà intascava la cospicua somma di circa quattro milioni di ducati, pari a circa venti milioni di lire.

E se mai il troppo concorso di cambi avesse mostrato che mancasse la forza da lui creduta necessaria per puntellare il suo trono, ricorreva al mezzo di supplire coi soldati che aveano diritto di essere congedati, obbligandoli, e forse con soli mezzi morali, ad un nuovo ingaggio più o men lungo, mediante la meschina somma di qualche centinaio di ducati. E così quell'uomo immorale veniva ad esercitare la più schifosa *camorra*.

Era stabilito pure nelle stesse provincie napoletane che nessun giovane soggetto alla leva, e l'età più alta era di anni 25, potesse conseguire il passaporto per l'estero, senza previo deposito o cauzione di ducati 240, i quali servir dovevano per fornire il cambio militare nel caso che quel giovane fosse stato dalla sorte chiamato all'esercito; in guisa che desso, munito del passaporto, usciva dal regno sicuro di non incorrere in veruna pena, perocchè, per quanto io mi sappia, nè la legge organica napoletana sul reclutamento, nè il regolamento che vi si riferiva sancisce pena di sorta a tale riguardo. Ne seguiva da ciò che i numeri requisiti più alti di quelli de'requisiti emigrati non soffrivano alcun danno per l'assenza degli emigrati medesimi, perchè il Governo non poteva non comprendere questi fra'requisiti marciabili. Di fatto non li escluse mai, nè li molestò per altri obblighi di leva.

Compiutasi la gloriosa campagna del 1859, il Borbone s'avvide che il suo trono sempre più tentennava, e quindi per essere pronto ad accorrere là dove avrebbe potuto straripare il torrente che lo minacciava, sentì il bisogno di abbandonare l'indiretto balzello dei cambi, e di avere invece il servizio effettivo personale del soldato; perlochè emanò nel giorno 21 settembre 1859 il seguente decreto di cui riportiamo il solo articolo che ci riguarda:

« Art. 1. Dalla pubblicazione del presente decreto chiunque sarà chiamato e riconosciuto idoneo a marciare per le leve che disporremo da oggi in poi, non sarà facultato ad esentarsene mediante il versamento di ducati 240 pel cambio militare. »

Ora, per quanto si voglia essere rigoroso nell'applicazione di questo decreto, sarà sempre vero che al Governo borbonico sarebbe mancato il mezzo di poter rendere frustranea l'efficacia del passaporto accordato all'emigrato mediante il deposito di ducati 240, perchè gli sarebbe riescito impossibile perseguire giovani di cui ignorava fin anche l'effettiva dimora, ancorchè avesse voluto, come era, ed in cose più gravi,

suo costume, venir meno all'affidamento che aveva dato quando aveva loro permesso di espatriare.

In conseguenza il Governo borbonico doveva contentarsi del deposito di ducati 240, e non recare danno agli altri iscritti che per sorte avevano nel sorteggio estratti numeri più alti di quelli degli emigrati.

Essendo così le cose, e non potendo il Governo borbonico rifiutare il deposito e colpire gli emigrati di pena alcuna, io domando, come mai il Governo italiano cui è piaciuto accettare l'eredità del Governo borbonico, senza beneficio d'inventario, mentre avrebbe potuto rinnegarla radicalmente, ed avrebbe fatto meglio perchè così non ne deploreremmo le conseguenze che pur troppo deploriamo, come mai, dico, il Governo italiano può sfuggire agli effetti dell'accettazione pura e semplice di quell'eredità col rifiutare il deposito degli emigrati pria del 21 settembre 1859, fondandosi sopra il regolamento della leva per l'esercito italiano, e perciò sull'insufficienza dei ducati 240 a fornire una rendita di lire 200, che è precisamente quella richiesta dal regolamento?

Questo regolamento, cioè il regolamento una volta subalpino, adesso italiano, non può applicarsi in danno di diritti acquisiti pria che l'esercito italiano fosse, nè per provincie italiane o per tempi in cui non sia stato nè pubblicato nè applicato.

Se il paragrafo 1122 di detto regolamento permette l'emigrazione di giovani dell'età della leva in talune località, mediante deposito di cedole del debito pubblico dello Stato, della rendita complessiva di lire 200, e il successivo paragrafo 1128 mantiene ciò nonostante, e i medesimi giovani soggetti agli obblighi militari, qualora in dipendenza della legge si esiga da essi il servizio personale, sarà una ragione di più perchè non possa applicarsi ai giovani emigrati prima del 21 settembre 1859 veruna pena.

Infatti se il regolamento di leva per l'esercito italiano ha sancito la pena gli è perchè l'ha voluta; ma nè nell'organico napoletano per la leva, nè nei regolamenti che vi si riferiscono, io trovo comminata pena alcuna, quindi, io non saprei come mai si potrebbe a quei poveri emigrati applicare la pena prevista dal regolamento per l'esercito italiano!

E risapete che le leggi e i regolamenti i quali fulminano pene non sono che leggi e regolamenti che restringono il libero esercizio dei diritti del cittadino, e per conseguenza non possono che applicarsi a casi e a tempi dalle medesime leggi, dai medesimi regolamenti previsti.

Vede dunque la Camera che il regolamento per la leva dell'esercito italiano non può colpire gli emigrati pria del 21 settembre 1859. Se altrimenti si praticasse, si verrebbe a ledere il diritto degli altri iscritti, i quali per l'assenza degli emigrati potrebbero con loro danno passare dalla seconda alla prima categoria, per colpa non propria, e mentre avevano la fiducia che quel Governo il quale aveva permesso l'espatriazione non avrebbe loro ritirato la data fede, ed inoltre, rifiu-

tandosi il deposito dei ducati 240, e per conseguenza dovendosi ritenere per renitenti gli emigrati, questi infelici soggiacerebbero a pene in cui sarebbero incorsi con la massima buona fede per colpa a loro non imputabile, e, quello che tornerebbe a maggior vergogna, per tradito affidamento d'un Governo che la Provvidenza ha chiamato ad essere il tipo dei Governi più morali.

La differenza tra la somma depositata e quella richiesta dal regolamento del 31 marzo 1855, se non fosse in potere del ministro di farla sparire per mancanza di fondi, vi sono ben altri mezzi per ovviare a questo sconcio. Se non si potesse altrimenti derogare alla rigidità di quel regolamento, il ministro avrebbe potuto nella legge che discutiamo comprendere qualche articolo che autorizzasse ad accettare i depositi, oppure presentare un progetto di legge speciale.

In ogni caso io mi riservo di proporre un articolo aggiunto nella parte transitoria della legge. Quantunque per me stesse che non si può nelle rivolture politiche cansare talune contingenze e fosse mestieri accettarle come si presentano ed usufruuarle nel miglior modo possibile. Così facendosi, il Governo italiano non verrebbe a mancare ad uno dei tanti obblighi contratti coll'accettazione dell'eredità non inventariata del Governo borbonico, e non si metterebbe il signor ministro nel pericolo, mi permetta che glielo dico, di un grave disdoro, vale a dire che forse potrebbe vedere non applicata quella pena contro i renitenti dai tribunali che sarebbero chiamati a giudicare della renitenza alla leva degli emigrati prima del 21 settembre 1859.

E quando alla minaccia di un'autorità qualunque non segua, se non immediato, almeno sicuro effetto, ne scapiterebbe irremissibilmente l'autorità medesima. Ebbene, qual tribunale mai potrà applicare pena di sorta contro gli emigrati napoletani prima del settembre 1859, quando si è certi che questi emigrati hanno ignorato e tuttora ignorano la pena a loro minacciata, e quando uscirono dal regno colla piena fiducia di non essere passibili di pena alcuna? Come potrà un tribunale loro infliggere la pena per essere solo stati dichiarati renitenti?

E se questo fatto si verificasse, vale a dire che il tribunale non applicasse la pena cui si riferisce il regolamento per l'esercito italiano, come pur troppo si verificherà; se questo fatto si verificasse, dico, l'autorità del Ministero certamente non ne rimarrebbe invulnerata, perchè il Ministero ha già dichiarato che sono renitenti, che sono soggetti a pena.

Invero il tribunale come potrà ritenere per renitenti questi emigrati, i quali hanno fatto il deposito che solo era richiesto per sdebitarli verso il Governo borbonico?

Nè si dica che pria che dal giudice si ricorrerà per questo speciale caso alla grazia sovrana, perchè io arrossirei, come con me arrossirebbe il signor ministro, di fare tanto poco conto di quella prerogativa della Corona, che sola forse l'assimila alla Divinità.

E qui sento il bisogno di dire intiero il mio concetto. Io sono d'avviso che se qualche emigrato, o tutti gli emigrati rientrassero nel regno prima di aver passata l'età della leva, il Governo potrebbe costringerli a prestare il servizio personale militare, od almeno a pagare la differenza su ricordata. Perchè in verità il passaporto accordato agli emigrati mediante il deposito, non li esonera dagli obblighi della leva che sotto condizione, la quale sarebbe verificata col completamento di quella leva che li chiamasse a prestar servizio, non potendosi il regolamento applicare che alle leve di fatto, e quindi se all'epoca di questa leva non fosse più permesso il cambio militare mediante il pagamento di ducati 240, sia per la sua totale abolizione, come il decreto 21 settembre 1859 prescrive, sia per l'elevazione della somma, non potrebbero cansare il servizio personale militare, od il pagamento della differenza; ma non rimarrebbero meno sacri i diritti degli altri reclutati; non perciò potrebbero applicarsi pene ignorate da quei giovani emigrati che dovrebbero subirle, non ostante che il Governo ammettesse che egli ha diritto di costringerli ad adempiere all'obbligo del servizio militare. Ma fintanto che non rientrano non potrà contro di loro promuovere misure punitive, a meno che non volesse dare il bando alla giustizia dei suoi atti.

Il fin qui detto, signori, non è tutto.

Dopo il decreto abolitivo della facoltà di fornire il cambio mediante il pagamento di ducati 240, l'emigrazione per questo non cessò; trovò bensì degli ostacoli.

Ma perchè le domande di emigrazione erano pure frequenti, il Governo borbonico fu costretto a prendere una misura con rescritto 8 novembre (chiamo la attenzione della Camera e del signor ministro su questo rescritto) emanato cioè due mesi dopo il decreto 21 novembre dello stesso anno 1859, col quale è stabilito « quanto ai giovani girovaghi che si recano all'estero, di conservare il sistema in vigore, curando che non si faccia frode al decreto del 21 settembre ultimo. »

Il signor ministro e forse anche la Commissione, non apparendo chiaro dalla relazione, ritengono che ai girovaghi fosse bensì permesso emigrare fuori lo Stato, mediante il deposito di ducati 240, ma però che rimasero tuttavia soggetti agli altri obblighi di leva, perchè il rescritto dice: « curando che non si faccia frode al decreto 21 settembre. »

Permetta il signor ministro che io faccia osservare alla Camera che se si dovesse dare al rescritto l'interpretazione che egli vi dà, non so vedere per quale ragione il rescritto dica che, riguardo ai girovaghi, si conserva il sistema in vigore. S'intendeva adunque che i girovaghi, nel caso non rientrassero nel regno, sarebbero dispensati da ogni obbligo di concorrere, meno che con li ducati 240 depositati alla leva, perchè tale era il sistema allora in vigore. Se così non fosse, perchè accennare a questo sistema? E se ai gi-

rovaghi non è applicabile il decreto dell'8 novembre, nel senso da dispensarli, non rientrando, dal servizio personale militare, sarà tanto meno applicabile il regolamento per l'esercito italiano nel senso di soggettarli alle pene della renitenza.

Non si dica che il deposito richiesto fosse una pena anticipata della loro possibile futura colpa, perchè ciò farebbe, almeno me, ridere.

Le pene non si sottintendono, ma debbono chiaramente essere espresse, perchè colle pene si viene a restringere l'esercizio dei diritti dei cittadini, e perciò non possono applicarsi che in quei casi e nei limiti dalle leggi medesime designati. Aggiungiamo, se la pena cui si riferiscono i paragrafi 1122 e 1128 del regolamento per l'esercito italiano dovesse applicarsi a quei poveri incolpabili girovaghi si offenderebbe il più triviale senso comune. Ma si dirà dunque, quel « curando che non si faccia frode al decreto 21 settembre 1859 » non vuol dir nulla? Io rispondo: che non solamente non dice nulla, ma dice molto, anzi moltissimo. E qui pregherei la Camera di volermi continuare la sua benevola attenzione.

Il Governo borbonico che aveva avvezzato i suoi popoli a sdebitarsi dall'obbligo del servizio militare mediante il pagamento di ducati 240, comprendeva benissimo che non così facilmente se ne sarebbero svezziati, e poichè gli facesse mestieri di soldati e non di danaro, perchè danaro ne aveva accumulato ad esuberanza, volle precludere la via che il rescritto lasciava aperta alle frodi senza quel *curando*, vale a dire, che pel rescritto non solo i girovaghi avrebbero cansato il servizio personale militare, ma i non girovaghi, i sedentari e tutte quelle persone, di cui feci parola da principio, si sarebbero atteggiate da girovaghi. E quindi per evitare un tale inconveniente che gli avrebbe mandato a monte il disegno di aver puntellato quanto più fattibilmente da baionette il pericolante trono che per altro, non ostante che una selva gliene facesse siepe all'intorno, pure per virtù italiana fu schiantato e per sempre, volle inculcare in quel rescritto di non farsi frode al decreto 21 settembre 1859 con rilasciare i passaporti per l'estero ai non girovaghi.

Questo e null'altro è il significato di quel *curando*. Desso non contiene minaccia veruna contro i girovaghi, ma è indirizzato alle autorità che erano chiamate ad eseguire il rescritto.

Riassumo.

Gli emigrati, prima del 21 settembre e dopo l'8 novembre 1859, napoletani, a termini delle leggi e dei regolamenti allora in vigore, debbono indispensabilmente ritenersi come si fossero di già formalmente assentati senza potersi dichiarare renitenti se non rientrassero nel regno a prestare il personale servizio militare. E quindi i numeri degli iscritti, posteriori ai numeri degli emigrati che hanno preso o che prenderanno nel sorteggio, non debbono rimanere danneggiati per l'assenza degli emigrati pria del 21 settembre 1859 e dopo l'8 novembre dello stesso anno.

1ª TORNATA DEL 27 LUGLIO

Quindi ho l'onore di presentare alla Camera il seguente ordine del giorno:

« La Camera, udita la relazione della Commissione sulla petizione presentata nell'interesse degli emigrati napoletani, e visto il decreto 21 settembre, e rescritto 8 novembre 1859, invita l'onorevole ministro della guerra ad accettare il deposito di ducati 240, e passa alla discussione degli articoli. »

PRESIDENTE. Faccia passare il suo ordine del giorno alla Presidenza.

La parola spetta al deputato Scrugli in merito.

SCRUGLI. Io mi riservo di parlare all'articolo 2.

PRESIDENTE. Allora non essendovi più oratori iscritti, interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

FERRACCIÙ, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli. (*Rumori*)

FERRACCIÙ, relatore. Io credo che la questione sollevata dall'onorevole Gallo...

Voci. Più forte! non si sente.

FERRACCIÙ, relatore. Non posso parlare più forte.

PRESIDENTE. Facciamo silenzio, questo è il miglior sistema per sentire.

FERRACCIÙ, relatore. Voleva dire che la questione sollevata dall'onorevole Gallo, può trattarsi assai più opportunamente, allorchè si discuteranno le disposizioni transitorie. Sarà allora il caso di apprezzare la maggiore o minor giustizia dei suoi principii.

Per ora debbo fargli semplicemente osservare che la Commissione incaricata di esaminare, fra le altre, anche la petizione di cui egli ha poc'anzi discorso, non potè avere sotto gli occhi alcun documento, dal quale le venisse fatto di apprendere, che i girovaghi, dei quali è caso, fossero migrati in esteri paesi, prima del decreto emanato nel 21 settembre del 1859. Non potè quindi far diritto alle loro domande.

Gli è vero che con successivo rescritto dell'8 novembre fu loro permesso di spatriare, mediante un deposito, se non erro, di 240 ducati; ma non bisogna dimenticare che con tale disposizione non venne punto derogato all'accennato decreto, per cui era stabilito che « chiunque fosse riconosciuto idoneo a marciare, non avesse facoltà di esonerarsi, come in passato, dall'obbligo di leva, pagando la somma richiesta pel cambio militare. » Mi sembra che le parole or ora lette dall'onorevole Gallo persuadano di questa verità.

Del rimanente, qualunque possa essere la forza delle sue osservazioni, io ripeto ancora una volta che le medesime troveranno sede più opportuna, e verranno meglio pesate, quando si aprirà la discussione intorno alle disposizioni transitorie.

VALERIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VALERIO. Io credo che non sarebbe conveniente di rimandare la discussione della questione sollevata dall'onorevole Gallo, alla disposizione transitoria proposta dalla Commissione.

Quella disposizione tratta di una materia affatto di-

versa, e parmi che sia per sè stessa abbastanza grave, senza complicarla ancora con altre questioni.

La discussione che si è fatta sinora deve, a mio avviso, produrre qualche effetto; ed il volerne rimandare la decisione ad altro momento, mi pare che sarebbe una vera perdita di tempo.

Mi pare adunque che la Camera farebbe molto meglio a risolvere ora la questione stata sollevata, la quale riflette effettivamente non i cambi, ma la facoltà di emigrare mediante un deposito.

PRESIDENTE. Il deputato Gallo ha facoltà di parlare.

GALLO. Io mi associo a quello che ha detto testè l'onorevole Valerio, tanto più che non occorre rimandare la discussione sull'ordine del giorno da me proposto al momento in cui si parlerà sulla disposizione della parte transitoria della legge, perchè non è necessario che sieno presentati documenti per dimostrare l'espatriazione prima del 21 settembre e dopo l'8 novembre 1859. Infatti il mio ordine del giorno è concepito in questi termini:

« Accettare il deposito degli emigrati prima del 21 settembre e dopo l'8 novembre 1859. »

Vede dunque la Camera che se i signori petenti non si trovassero compresi in questo mio ordine del giorno, sarebbe inutile per loro la discussione che avremmo fatta, sebbene profittevole per quei non petenti che vi si comprendessero, e nel caso venisse dalla Camera accolto.

Ma in ogni modo, quando la Camera volesse rimandare la discussione sul mio ordine del giorno al momento in cui si discuterà la disposizione transitoria, io mi vi acquieterei.

PRESIDENTE. Fo osservare che praticamente non si potrà prendere una determinazione sulla mozione fatta dall'onorevole Gallo, se non quando scenderemo alla discussione degli articoli e delle disposizioni transitorie.

La parola è all'onorevole Melchiorre.

MELCHIORRE. Per seguire l'ordine del giorno presente, io credo che debba farsi opposizione alla mozione presentata dall'onorevole Valerio.

L'onorevole Gallo ha sollevata una quistione di eccezione per fatti già consumati; per conseguenza non se ne può tener conto che nella parte transitoria della legge ove di simili eccezioni è tenuto proposito, nella quale precisamente si contempla il caso di eccezione affatto speciale.

Ora, se la proposta mozione deve dar luogo ad una discussione per diritti, i quali furono acquistati prima del 21 settembre 1859 e del successivo rescritto del novembre stesso anno, mi penso che nella parte transitoria ove di un altro caso di esenzione è tenuto proposito, debba anche parlarsene, onde la discussione possa farsi con ordine e con giustizia.

Per queste considerazioni io domando alla sapienza della Camera di non fermarsi alla mozione presentata dall'onorevole Valerio, riserbando la discussione della

questione promossa dall'onorevole Gallo quando verremo a disaminare e ampiamente discutere le disposizioni transitorie, le quali riflettono esclusivamente alcuni casi di esenzione dal servizio militare che la Commissione nella sua saviezza ha creduto di introdurre nella legge, e che l'onorevole ministro della guerra ha poc'anzi significato di voler combattere con tutte le sue forze, le quali credo saranno sempre tanto valorose, quanto egli si mostra zelante nell'adempimento dei suoi doveri.

CORTESE. Se l'onorevole Gallo avesse proposto un emendamento a qualche articolo di questa legge, o avesse proposto una disposizione transitoria, allora sarebbe il caso di discutere a suo luogo quest'articolo, ma egli ci è venuto a presentare un ordine del giorno, il quale naturalmente è estraneo alla legge, o per lo meno non può far parte della medesima.

Ora mi sembra naturale che avendo l'onorevole Gallo proposto un ordine del giorno, e avendolo ampiamente sviluppato, si possa procedere alla votazione sullo stesso e poi passare alla discussione degli articoli della legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Gallo a mandare per iscritto il suo ordine del giorno; poi gli fo osservare che avendo già parlato una volta, non potrei accordargli la parola che per dare uno schiarimento.

DELLA ROVERE, ministro per la guerra. Domando la parola.

Quell'ordine del giorno sarebbe senza significato e senza effetto, perchè contenendo una illegalità, neppur volendo io potrei tenerne conto. Se vuole, lo proponga come articolo di legge; allora la disposizione diventerà eseguibile, ma come ordine del giorno io non potrei assolutamente ammetterlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Gallo consente a proporre come articolo quest'ordine del giorno?

GALLO. Vi acconsento subordinatamente alle risposte che farò alle obiezioni fattemi ora dal signor ministro e prima dall'onorevole Cortese, ai quali parve che il mio ordine del giorno fosse estraneo alla legge. Deve ricordare la Camera come rimandasse a questa Commissione l'esame delle petizioni riguardanti la leva. Non è dunque estraneo all'argomento perchè la Camera si è già su questo punto dichiarata; ha voluto che la Commissione ne riferisse, ed essa adempì al mandato con quelle poche parole, ma molto gravi, che sono contenute nella relazione.

Vede dunque l'onorevole Cortese che non è estraneo, nè illegale, nè incostituzionale, come fu detto....

CORTESE. Oh! incostituzionale, no.

GALLO. Io mi son preso il permesso di presentarlo e svilupparlo perchè la Camera mi aveva autorizzato fin dal 9 luglio corrente.

Del resto io non mi oppongo al rimandare la discussione del mio ordine del giorno, e neanche a mutarlo in articolo aggiunto alla parte transitoria del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dunque si discuterà negli articoli. Intanto però vedo se è appoggiato.

GALLO. No, lo ritiro, e mi riservo di presentarlo come articolo aggiunto nella fine della legge.

PRESIDENTE. Dunque si intende rimandato alle disposizioni transitorie.

Ora interrogo la Camera se vuol passare agli articoli.

(La Camera passa agli articoli).

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva militare sui nati nell'anno 1843 in tutte le provincie dello Stato. »

Se non vi sono osservazioni in contrario, l'articolo s'intende adottato.

(È adottato).

« Art. 2. Il contingente di prima categoria è fissato a cinquantacinque mila uomini. »

La parola è all'onorevole deputato Scrugli.

SCRUGLI. V'ha un dubbio nell'animo mio, che io pregherei il signor ministro a togliere, se di tanto si compiace, perchè io vorrei votare la legge con animo scevro di qualunque presentimento. (*Forse!*)

Nell'anno scorso si è fatta una leva, e si sono chiamati di 1^a categoria solo 45 mila uomini...

FERRACCIÙ, relatore. Adesso ne abbisognano 55 mila.

SCRUGLI. Nella legge c'è una gran differenza tra 1^a e 2^a categoria. La 1^a categoria è obbligata a servire undici anni, mentre la 2^a lo è solamente per cinque; dimodochè nei nati del 1842 voi ne avete chiamati soli 45 mila a fare il servizio per undici anni, ed oggi nei nati del 1843 voi venite a chiamarne 55 mila, cioè, 10 mila di più dell'anno scorso, vale a dire che sui nati del 1843 ci sarà una gravezza maggiore che non sui nati del 1842.

Ora, se lo Statuto vuole che tutti fossero considerati ugualmente, mi pare, che questa differenza che si fa tra i nati nel 1842 e i nati nel 1843 debba tenersi in considerazione. Quando vorrà aver la bontà... (*Rumori*)

Non c'è niente da ridere, signor Conti...! (*Volgendosi indietro*)

PRESIDENTE. Prego l'oratore di rivolgersi alla Camera, e gli altri di non interromperlo.

SCRUGLI. Mi permetta che io dica al signor Conti che non c'è da ridere qui, ma abbia la bontà di rispondere quando avrà la parola, non bisogna interrompere in questo modo chi parla.

PRESIDENTE. La prego di continuare il suo discorso e di rivolgersi alla Camera.

SCRUGLI. Sta bene, signor presidente, sarà servito. Dunque io fo un calcolo: quelli di prima categoria, come ho detto poc'anzi, debbono servire per 11 anni di seguito lo Stato; ora, se si continuassero a chiamare questi 45 mila uomini di prima categoria in ogni anno alla fine degli undici anni l'Italia avrebbe di prima categoria 495,000 uomini sotto le armi.

Questo è un calcolo, è un fatto; io suppongo anche che si metta il 2 per cento di mortalità, in 11 anni se ne avrebbero 9900 di meno. Vi ammetto anche quello

1ª TORNATA DEL 27 LUGLIO

che non potrebbe avvenire in seguito, poichè, se oggi abbiamo dei renitenti in certo numero, credo ciò non debba durare lunga pezza, e nell'avvenire non ne avremo più che in piccol numero: ne ammetto dunque, anzi suppongo il 10 per cento di renitenti, ed avremo così 49,500 renitenti; quindi tolti questi 49,500, avremo alla fine degli 11 anni 435,600; ed ammesso anche qualche dubbio sul 2 per cento di morti ed altre eventualità imprevedute con togliere sino a 5,600, resteranno sempre 430,000 di prima categoria.

Fo un dubbio a me stesso.

L'Italia può ritenere in tempi normali un numero di 430,000 uomini sotto le armi?

Credo essere un numero esagerato, quindi parmi che questa legge disuguale pei nati nei diversi anni sia non equa e non opportuna.

Io ho fatto il calcolo colla base del contingente di 45 mila; se noi ne metteremo 55 mila, voi vedete che il numero di 430 mila aumenterà. Io non credo che noi abbiamo bisogno di tanta forza.

D'altro canto, ripeto, quando il signor ministro chiedesse un numero maggiore d'uomini, che bisognassero per l'esercito nelle circostanze presenti e future, ne ha tanti di seconda categoria, fra i quali benissimo può dimandare un contingente qualunque, ed io non sarei alieno di dargli non solo i dieci mila che egli domanda di più sulla prima categoria, ma gliene darei 50 o 100 mila ancora, quando li richiedesse.

Con tutto l'animo glielo dico, perchè io sono governativo, amo che il Governo attuale rimanga fermo, amo che il nostro Stato rimanga stabile, e quindi sarei prodigo anzichè no dare gente armata per sostenere la nostra causa.

Ma sento nell'animo mio la giustizia dover prevalere, e quindi mi fo questo dubbio: è giusto che ci sia una differenza tra i nati di un anno e i nati dell'altro?

LAZZARO. Domando la parola.

SCRUGLI. Ma, mi permetto dire qualche cosa di più. Quando voi togliete alle popolazioni, particolarmente alla popolazione agricola, un numero considerevole d'uomini, fate danno all'agricoltura, fate danno anche alle arti, fate danno agli opifizi, e quindi io crederei che non solamente bisogna guardar l'interesse particolare degli individui, ma anche gl'interessi delle popolazioni e dello Stato.

È certo che la popolazione forma la base principale di uno Stato. Ora quando voi assottigliate i mezzi da proliferare questa popolazione, vale a dire d'accrescerne il numero, quando voi per undici anni imponete il celibato, vedete bene che farete scemare di molto la produzione. (*Si ride*) Ciò non è regolare; non credo essere cosa economica.

Per conseguenza, oltre alla giustizia che parmi si dovesse tenere nel trattamento delle classi, crederei fosse anche questa seconda veduta interessante.

Del resto questo è un dubbio sorto nell'animo mio. Quante volte il signor ministro avesse la bontà di eli-

minarlo, sarei fortunatissimo di poter mettere la mia palla bianca nell'urna.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole deputato Lazzaro.

LAZZARO. Sarei fortunato se potessi contribuire a diradare i dubbi che sono nati nell'animo dell'onorevole Scrugli.

L'onorevole Scrugli pare dicesse essere inconstituzionale questo articolo di legge.

SCRUGLI. No! no!

LAZZARO. Scusi, ha detto che questo articolo si oppone allo Statuto.

SCRUGLI. È soltanto un dubbio che è nato nell'animo mio.

LAZZARO. Per ciò appunto io diceva che sarei lieto di contribuire a diradar il suo dubbio.

Farò osservare all'onorevole Scrugli che qui non si fa diversa posizione a nessuno. La legge vuole che tutti i cittadini siano chiamati indistintamente a prestar servizio, ma non parla delle classi, perchè può darsi benissimo che in un momento lo Stato richiegga dieci, in un momento abbia bisogno di venti, un altro momento abbia bisogno di cento; ragione per cui nello Statuto è scritto che la legge bisogna che sia votata anno per anno dal Parlamento.

Per conseguenza io trovo che nello Statuto medesimo sia la risposta la più eloquente ai dubbi espressi dall'onorevole Scrugli.

L'onorevole Scrugli è poi entrato nella questione economica; ma di questa mi pare non sia il caso di trattare in quest'articolo.

PRESIDENTE. Non sarebbe d'altronde permesso, perchè qui siamo all'articolo 2, e quella questione avrebbe sua sede nella discussione generale.

LAZZARO. Per questo appunto dicevo che non sia qui opportuno trattare questa questione.

Io mi riservo per parte mia di chieder poi alcuni schiarimenti all'onorevole ministro della guerra intorno alle categorie, cioè se coloro i quali nel sorteggio debbono appartenere alla seconda categoria, nel caso che gl'individui designati numericamente per la prima non si presentassero, il Governo potrebbe prendere gli uomini della seconda e farli marciare in luogo di quelli della prima? Ciò non è detto, ma si è fatto però nel senso appunto che io aveva l'onore di esporre alla Camera, mentrechè a me pareva che senza una legge ciò non si può fare...

Una voce. C'è la legge!

LAZZARO. Insomma se non realizzate i 55 mila uomini appartenenti alla prima categoria, si possono far marciare parte di quelli della seconda categoria?

DELLA ROVERE, ministro per la guerra. Rispondo subito all'onorevole Lazzaro, poichè la mia risposta sarà molto semplice.

La legge sul reclutamento stabilisce che si faccia un sorteggio generale per tutti quelli che devono essere iscritti, quindi si prenda sui medesimi il numero che è stabilito dalla legge annuale del Parlamento di 45,

di 55 mila uomini. Questi appartengono alla prima categoria: si ordina loro di andare sotto le armi; se poi taluni non vi si recano prima che sia dato il conto finale della leva, suppliscono alla mancanza i primi giovani che sono stati designati alla seconda categoria; ma, dato il conto finale, rimangono definitivamente in questa coloro che non sono stati ascritti alla prima. Insomma la legge stabilisce che si deve dare il conto completo di 45, di 55 mila uomini, come è stato stabilito dal Parlamento.

TORRE. Domando la parola.

DELLA ROVERE, ministro per la guerra. Adesso, se permettono, verrò a rispondere all'onorevole Scrugli, e ciò varrà anche a fornire la ragione per cui ho domandato 10,000 uomini di più che nell'anno scorso.

Per venire a fare questa domanda io ho dovuto considerare prima lo stato dell'esercito com'è composto ora e come andrà man mano aumentando o diminuendo. Io ho osservato che l'esercito si compone di tre grandi categorie di soldati: la prima è quella formata dalle undici classi che annualmente sono votate dal Parlamento in numero preciso, cosicchè, ove si prendesse per base ciò che si fece l'anno scorso e si seguitasse sempre la stessa norma, sarebbe formata questa prima categoria di undici classi consecutive di 45,000 uomini caduna al momento della leva. Questa categoria veramente è quella che costituisce la forza dell'esercito, e la parte della quale si deve tenere calcolo per ottenere quel nucleo, quella forza imponente che si vuole avere dallo Stato.

La seconda categoria è quella di cui ho più sopra parlato, ed è formata di tutti quelli che sopravanzano alla prima categoria e restano a disposizione del Ministero, il quale la può, secondochè le circostanze lo esigono, chiamare sotto le bandiere, ma soltanto sino al 26° anno d'età. Queste seconde categorie coll'uso prima seguito restavano *chiamabili*, mi si permetta la parola, dopo il ventunesimo anno, e solo per cinque anni, o più esattamente, come dice la legge, sino al vigesimosesto anno; ma ora che la leva si fa a vent'anni compiuti, la legge non avendo mutato il suo termine fisso di ventisei anni, restano *chiamabili* per sei anni. Questa seconda categoria però non si chiama sotto le armi che nelle circostanze eccezionali. Gli individui appartenenti a questa categoria, dopo essere restati uno, due, ed anche più anni sotto le armi, quando al Governo non occorrono più, sono mandati a casa, ma per questo non cessa il loro obbligo di servire pel resto del tempo, vale a dire sino al termine del loro vigesimosesto anno.

Finalmente vi è la terza categoria, ed è quella composta degli uomini così detti *d'ordinanza*, cioè di quei soldati che di spontanea volontà fanno un servizio di otto anni di seguito.

L'esercito veramente combattente, che dà forza alla nazione, si deve calcolare su quelli di prima categoria delle undici classi, e su quelli d'ordinanza che debbono fare otto anni compiuti. Ciò si capisce facilmente.

Per i soldati di prima categoria, i quali devono fare undici anni di servizio, è detto nella legge sul reclutamento che stanno 5 anni sotto le armi e sei anni a casa, se circostanze eccezionali non esigono sempre la loro presenza sotto le armi: quindi il soldato che ha fatto i suoi cinque anni sotto le armi e che poi è mandato in congedo illimitato, sebbene possa stare cinque o sei anni a casa, quando occorrono circostanze tali che tutto l'esercito sia chiamato sotto le armi, arriva ancora istruito, disciplinato e fermo. La categoria d'ordinanza facendo i suoi otto anni continui presenta pure un ottimo complesso di uomini istruiti, fermi e disciplinati. Ma la seconda categoria, seguendo il vero spirito della legge, non dovrebbe essere chiamata che al momento del bisogno urgente.

Quindi se noi avessimo tutto lo sviluppo delle nostre classi di prima categoria, non avremmo sotto le armi le classi di seconda categoria, e le chiameremmo soltanto al momento della guerra. Ma queste classi di seconda categoria chiamate lì sul momento formano esse dei soldati? Formano semplicemente un soprappiù della nuova leva, cioè fanno sì che, invece di avere la leva di 45,000 uomini, noi avremmo ancora cinque classi di seconda categoria a 25 o 30,000 uomini che ci daranno un 90 o 100,000 soldati nuovi che bisognerà disciplinare ed istruire.

Pertanto nell'andamento regolare della leva non si deve far conto su queste classi di seconda categoria come gente combattente al momento di entrare in campagna. Sono piuttosto uomini chiamati per rifornire i depositi e per rimpiazzare poi le vacanze che si faranno nell'esercito.

Ma c'è ancora un altro inconveniente in queste seconde categorie, perchè nelle condizioni in cui ci troviamo, lo sviluppo delle prime categorie è molto limitato, non essendo esse tutte costituite di 45 mila uomini; ma le prime o più vecchie classi avendo cominciato con soli nove mila. Si vede che ora non possono presentare che il quinto della forza che avrebbero se avessero cominciato con 45 mila uomini.

Con questo sviluppo di classi di prima categoria, scarse d'uomini e molto irregolari, si dovettero chiamare sotto le armi anche le seconde categorie, valendosi il Governo dell'articolo della legge, il quale stabilisce che le medesime possono essere chiamate quando occorra. E veramente adesso il bisogno è forte, perchè se l'Italia vuole avere un esercito di 340 o 350 mila uomini, e far sì che siano tutti istruiti perchè possano debitamente prestare servizio in caso di guerra, è d'uopo ricorrere di necessità a queste seconde categorie e farle rimanere sotto le armi, mentre in tempi normali si sarebbero lasciate a casa.

Ma, come accennai, c'è un grave inconveniente amministrativo anche in questa misura.

Quando si chiamano i soldati sotto le armi, al loro giungere al corpo si accredita loro una somma di 150 lire se sono di fanteria, e di 200 se di corpo a cavallo. Con questa somma si vestono da capo a piedi. Ora pei

1^a TORNATA DEL 27 LUGLIO

soldati di prima categoria questa spesa dura per 11 anni continui. Essi stanno 5 anni sotto le armi e poi vanno a casa, e quando ritornano loro non si riabbuona più la detta somma. Se non hanno il vestiario in buono stato, lo si rifornisce, ma si mette a loro debito. Insomma la spesa di 150 lire per ogni fantaccino, e quella di 200 per ogni soldato a cavallo si fa una sola volta per 11 anni continui.

Ora invece colla seconda categoria che cosa succede? In capo a 5 anni sparisce la somma e sparisce l'uomo, e non è lieve quella spesa.

Per la fanteria essendo di 150 lire per soldato dà un totale di quattro milioni e mezzo per 30,000 uomini di seconda categoria. Pertanto credo sia necessario di chiamare quanto meno è possibile la seconda categoria, e di rinforzare invece le antiche classi di prima categoria che sono molto scarse d'uomini per mezzo delle nuove più grosse in modo da avere un insieme di prima categoria che presenti una forza imponente sotto le armi, senza sì grave carico delle finanze, e con miglior risultato.

Per corroborare meglio questa mia tesi accennerò la cifra a cui ascende la bassa forza della fanteria, della cavalleria, dell'artiglieria, del genio, del treno, dei carabinieri reali, dei bersaglieri.

La forza di tutti questi corpi è di 346,000 uomini. Di questi 346,000 uomini ne abbiamo qui:

163,000 di 1 ^a categoria
81,000 di 2 ^a id.
101,000 di ordinanza

Totale 345,000

Ora, se si vuol comporre l'esercito col prendere 45,000 sopra le leve di 11 anni, si avrà una forza di 530,000 uomini di prima categoria, e non di 495,000, come crede l'onorevole Scrugli.

Il mio calcolo è basato su cifre che si possono avere al Ministero. Si avranno dunque 330,000 uomini di prima categoria, dei quali cinque classi sotto le armi e sei classi formeranno la vera riserva. Ma effettivamente, non avendosi nell'esercito attuale che 163,000 uomini di prima categoria, chiaro appare lo sbilancio di questa che non raggiunge la metà di quello che dovrebbe essere.

Debbo poi osservare che in questo momento anche l'ordinanza è in una proporzione esagerata: vi si trovano al presente i soldati napoletani delle leve fatte negli anni 1857, 1858, 1859, 1860 del Governo borbonico per una durata di otto anni di servizio. Vi si trovano pure 30,000 napoletani della leva da noi fatta nel 1861, seguendo il sistema borbonico; cosicchè in totale fra napoletani ed altri la categoria d'ordinanza ora ascende, come dissi, a 101,000 soldati.

Esaminando le situazioni dell'esercito piemontese degli anni 1859, 1858, 1857 che aveva il suo sviluppo regolare, gli uomini d'ordinanza erano in proporzione di un ottavo con quelli di prima categoria e non più; cosicchè, ammesso lo sviluppo regolare di undici classi di

prima categoria, di 45 mila uomini ciascuna, l'ordinanza in proporzione vera e giusta, come sarebbe stata nell'esercito piemontese antico, dovrebbe essere di soli 42 mila.

Dunque ci troviamo adesso in questa situazione che abbiamo sotto le armi un esercito di 346 mila uomini, coll'anormalità di 101 mila uomini di ordinanza, la quale eccede così di 60 mila uomini la sua parte proporzionale nella composizione dell'esercito; uomini questi che spariranno fra alcuni anni, e ci resterà solamente quella già accennata proporzione di 42 mila uomini.

Oltre a ciò abbiamo un'altra anormalità nella presenza sotto le armi delle classi di seconda categoria, le quali spariscono e si rinnovano ogni cinque anni con grande spreco di fatica e di denaro.

È quindi necessario, io ripeto, che la prima categoria, che è la vera base d'organizzazione dell'esercito, colla nostra legge di reclutamento, è necessario, dico, che procuriamo di rinforzarla a poco a poco, e avremo il vantaggio che la spesa che si farà per avere i dieci mila uomini in più da me chiesti sarà proficua per 11 anni.

Di più fra breve potremo tralasciare di chiamare le classi di 2^a categoria sotto le armi; e sarà un vantaggio vero, perchè essendo sotto le armi gli uomini di 1^a e di 2^a categoria le popolazioni ne restano molto aggravate.

Per le ragioni che ho detto mi sono deciso a fare la proposta di aumentare sino a 55 mila uomini la classe di 1^a categoria, e già vi pensavo quando non era ministro della guerra.

Questo io dico senza voler gettare nessun biasimo su quelli che mi hanno preceduto. Io credo che quando furono proposte le leggi di leva per gli anni 1861 e 1862, se si fosse rinforzato maggiormente il numero degli inseriti di 1^a categoria, avremmo ottenuto già un aumento considerevole, e forse adesso si potrebbe già per due anni esonerare affatto una classe di 2^a categoria.

Vi sarebbe forse un altro modo per rinforzare grandemente la 1^a categoria, ma questo lo annunzio solo perchè voglia essere preso in considerazione dai deputati, e vedere se fra qualche mese non sia conveniente di proporre una legge che stabilisca in modo più stabile la forza dell'esercito, e possa permettere delle economie.

Il progetto sarebbe forse un po' rivoluzionario, e sarebbe forse meglio venisse da quella parte. (*Accennando alla sinistra — Si ride — Bravo! Bene! al centro ed alla sinistra*)

Io credo che se si vorrà pensare bene alle tre condizioni di avere un esercito forte, un'economia nelle spese, e di far riposare presto le popolazioni dal soverchio peso della leva di prima e di seconda categoria, io credo che bisognerà venire a decidere con una legge che le seconde categorie delle classi 1839, 1840, 1841 e 1842 sieno passate di prima categoria definitiva-

mente. In questo modo gran parte degli 80,000 uomini di seconda categoria che ora noi abbiamo e che si dilegueranno in breve, ci resterebbe ancora per otto, per nove, per dieci e per undici anni, l'esercito sarebbe forte di questi uomini per tempo bastante a dare tutto il normale sviluppo alle classi di prima categoria, e noi potremmo lasciare a casa le future seconde categorie anche a cominciare dal 1863. Io annuncio solamente adesso questa idea, perchè la voglio studiare più profondamente, e se vedrò che sia accolta nel pubblico, e che vi sia veramente buona speranza di avere una economia nell'esercito e tranquillità nella popolazione, io la proporrò.

E certo che questi uomini i quali sono venuti sotto le armi colla speranza di restarvi solo cinque anni, saranno un po' contrariati da questa decisione (*Si ride*); ma io osservo che quello che è più duro si è lo staccarsi dalla famiglia, si è il dipartirsene: ora questi uomini hanno già subito questo distacco dalle famiglie, e le popolazioni soffriranno certo di più in avvenire nel vedere ogni anno partire ancora 25 o 30,000 uomini di seconda categoria. (*Bravo! Bene!*)

Io credo che, quando il Parlamento si volesse decidere a questo passo, noi potremmo forse operare con maggiore facilità la leva anche nelle provincie in cui ora si trova riluttanza, perchè vedranno veramente che non è più un peso così soverchio quando le seconde categorie sieno lasciate a casa e solo sieno chiamate in momenti di estremo bisogno, in momento di guerra.

Io credo che dopo queste mie dichiarazioni non sia necessario di fare altre risposte alle osservazioni dell'onorevole Scrugli. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Il deputato Torre ha facoltà di parlare sull'articolo 2.

TORRE. Io aveva chiesto la parola prima che parlasse l'onorevole ministro della guerra, ma dopo il suo discorso non potrei molte cose aggiungere.

Farò dunque semplicemente alcune osservazioni sopra i calcoli fatti dall'onorevole Scrugli. Già l'onorevole ministro ha detto che questi calcoli non sono molto esatti, ed io debbo confermare ciò che egli ha detto a questo riguardo.

L'onorevole Scrugli ha dimenticate molte cose; egli dopo aver moltiplicato 45,000 uomini per gli undici anni, non ha fatto altro che occuparsi dei morti, ed ha detto: noi avremmo sopra questa cifra 9000 morti.

Io credo che in questo egli sia in errore, poichè deve tenere a calcolo nell'esercito non solo di quelli che muoiono (perchè i soldati muoiono come tutti gli altri cittadini, e forse in maggior numero per ragioni che ognuno comprende), ma anche di quelli che escono dalle file per riforme e per congedi nei casi previsti dagli articoli 95 e 96 della legge sulla leva, quali sono quelli che divengono figli unici di padre sessagenario, o cieco di ambi gli occhi, figli primogeniti di madre vedova, purchè non abbiano un fratello maggiore di 16 anni, ecc., ecc.; quelli infine che divengono necessari alla loro famiglia.

Il numero di questi congedi ammonta ad una cifra molto forte, ed io credo ch'essa non è minore di 2500 all'anno, come appunto si verificò nello scorso anno 1862.

Ora, se l'onorevole Scrugli mette a calcolo questi 2500 congedi all'anno per il corso degli undici anni, in cui dura la ferma degli uomini di prima categoria, vedrà che il numero dei congedi sale dai 27 ai 28 mila; aggiunga tutte queste migliaia ai tanti riformati e si accorgerà che il deperimento delle classi è molto maggiore di quello che egli ha supposto.

Diffatti, o signori, la nostra classe più antica che è la classe piemontese 1831, è ridotta appena alla sua metà.

Questo io dico per osservare che i suoi calcoli non sono poi dell'esattezza matematica che io mi aspettava da lui.

L'onorevole Scrugli crede poi che il contingente di 55,000 uomini sia molto gravoso. Ora io voglio osservare alla Camera che, lasciando da parte questo aggravio alle popolazioni forse alquanto maggiore di quello che si potrebbe loro imporre se per noi corressero tempi normali, vi è in questa domanda del Governo una ragione politica che per noi Italiani occorre aver sempre avanti gli occhi.

Noi, o signori, non possiamo aspettare undici anni, allorchè cioè le undici classi abbiano il loro regolare sviluppo in tutte le provincie dello Stato, per formarci un esercito; l'esercito dobbiamo formarlo al più presto possibile.

Il ministro della guerra ha asserito che abbiamo 346 mila combattenti, e noti la Camera, egli ha detto combattenti, e da questa cifra sono esclusi gli ufficiali che pure sono combattenti. Ora noi colla nuova legge passeremo di non poco i 400 mila uomini.

Quest'esercito dunque dobbiamo formarlo al più presto e non attendere undici anni.

Voc. E i danari!

TORRE. Ai danari penserà il ministro delle finanze e li darà volentieri la nazione quando si tratta del suo esercito creato a difenderla ed a sostenerne i diritti.

Del resto io voglio ancora far osservare alla Camera che se noi paragoniamo questa cifra di 55,000 uomini che il signor ministro chiede di poter reclutare, colle cifre che domandano i ministri delle altre nazioni, vedremo che non è poi esagerata.

Diffatti la nostra popolazione, secondo l'ultimo censimento, è di 21,894,925 abitanti. Ora noi prelevando un contingente di 55,000 uomini, si ha una proporzione di 0,25 per cento, cioè un quarto d'uomo per cento. Credo che questa proporzione non sia esagerata. Se poi vogliamo far la proporzione sul numero degli iscritti, siccome probabilmente gli iscritti nati nel 1843 sotto sopra formeranno la stessa cifra degli iscritti nati nel 1842, su cui già si è operata la leva, si avranno 212,675 iscritti di leva; quindi il contingente di 55,000 uomini non raggiunge che il 25,56 per cento, cioè il quarto degli iscritti.

1^a TORNATA DEL 27 LUGLIO

Paragoniamo ora queste cifre con quelle delle altre nazioni. Prendo il paese più guerriero che io mi conosca, che è la Francia.

Sopra 36 milioni (parlo della popolazione su cui si fa la leva, e non metto a calcolo la popolazione dell'Algeria) la Francia preleva un contingente annuale quasi sempre di cento mila uomini, cioè il 0,28 per cento sulla sua popolazione, e noi, come ho detto, 0,25: la proporzione poi degl'iscritti è ancora maggiore, perchè cento mila uomini su 306,930 iscritti sono il 32,58 per cento, e da noi 25,86 per cento.

Il Belgio, con una popolazione di 4,731,957 prende un contingente di diecimila uomini, ossia il 0,29 per cento, cioè in proporzione maggiore del nostro, e così, sopra i 40 mila iscritti annuali, il contingente di quella nazione è del 25 per cento.

Mi pare adunque che un contingente di 0,25 per cento sulla popolazione non sia esagerato.

Qui si farà un'obbiezione: si dirà che il contingente richiesto nella presente legge è soltanto il contingente di prima categoria, mentre negli altri paesi è il totale delle reclute. Questo è vero, ma noi partiamo da una legge assai più radicale, la quale pone per principio che tutti gli uomini atti al servizio militare devono servire.

Siccome poi l'onorevole ministro ha detto essere sua intenzione di lasciare a casa le seconde categorie, il mio paragone colle altre nazioni regge, ed il contingente di 55 mila uomini non vien ad essere così grave come disse l'onorevole mio vicino il deputato Scrugli.

Del resto, bisogna fare un'avvertenza; che quando il ministro della guerra vi domanda un contingente di 55,000 uomini, questo non vuol dire che vengano tutti i 55,000 uomini sotto le armi. Dallo stesso schema di legge potete accorgervene, perchè contiene eccezioni per gli ammogliati antecedentemente ad una data epoca nelle provincie dove non era prima in vigore la coscrizione, come le Romagne, le Marche, la Sicilia; così dicasi dei chierici, che disgraziatamente sono in numero ragguardevole, perchè su 22 milioni circa di popolazione noi dovendo accordare, secondo prescrive nel suo articolo 98 la nostra legge, un chierico per ogni 20,000 abitanti, dobbiamo regalare alla Chiesa circa 1100 uomini, e questi benedetti chierici pesano sul contingente di 55,000 uomini, poichè non sarebbe giusto che queste dispense ricadessero a carico degli iscritti che devono appartenere alla seconda categoria, come non debbono neppure su di essi ricadere quelli dispensati in via straordinaria appartenenti a provincie nelle quali prima non vi era la leva militare. Sono calcolati altresì nel contingente gli ammogliati di cui l'articolo 4^o della presente legge. Vi sono dei mandamenti che restano in debito, infine vi è da fare un difalco abbastanza significativo sul contingente effettivo che viene sotto le armi.

Ciò posto, o signori, io credo che la domanda del ministro della guerra sia ragionevole, e che la Camera la voglia accettare senz'altra contestazione.

SCRUGLI. Perdoni, vorrei dire una parola!

PRESIDENTE. Ha la parola, ma per dare uno schiarimento soltanto.

SCRUGLI. Anzi per una nuova proposta!

Dappoichè l'onorevole ministro della guerra non ha soddisfatto al mio dubbio, non mi ha tolto da quella preoccupazione d'equità che io chiedo: la prima mia domanda è stata questa.

Io ho detto: la leva del 1842 ha dato 45,000 uomini di prima categoria...

PRESIDENTE. Scusi, ella non dà uno schiarimento.

SCRUGLI. Questo è chiarimento, lo vedrà col fatto, ed oltre al chiarimento v'ha una nuova proposta che intendo di fare, e che bisogna che io sviluppi, signor presidente, la prego quindi a concedermi la parola.

PRESIDENTE. Perdoni, formoli la sua proposta ed io la leggerò, e dopo, se è nuova potrà svilupparla.

SCRUGLI. La mia proposta sarebbe il fare che sulla cifra di 55,000, de' 10,000 di più se ne fissassero 5000 sui nati del 1842 e 5000 su quelli del 1843 dimodochè si avrebbero 50,000 sulla leva del 1843 e 50,000 sulla leva del 1842.

LEOPARDI. Io vorrei togliere all'onorevole mio amico Scrugli quella preoccupazione che ha.

La legge della leva stabilisce una imposta; invece di essere una imposta di danaro è un'imposta di sangue.

Ora voler dire che non si può imporre 5 milioni quest'anno perchè l'anno scorso non si imposero che 4 milioni, mi pare una solenne stranezza.

Se noi abbiamo domandato l'anno scorso per contingente di prima categoria 45,000 uomini, quest'anno ne domandiamo 55,000, semplicemente perchè in fatto d'imposte lo Stato le accresce e le diminuisce secondo il bisogno.

Questo mi pare che dovrebbe togliere ogni preoccupazione all'onorevole Scrugli.

Come si può andare a prendere 5000 uomini sui nati del 1842?

SCRUGLI. Scusi.

PRESIDENTE. Non interrompa, lasci che l'oratore svolga le sue idee.

LEOPARDI. C'è poi una ragione di opportunità. Corrono molti rumori di guerra in Europa; forse la guerra non verrà, forse verrà, e forse nell'anno venturo non 55,000, ma 75,000, 85,000 coscritti chiederemo.

La leva, ripeto, è un'imposta che lo Stato accresce e diminuisce secondo il bisogno; che cosa importa qui quale fu nell'anno scorso, due anni, tre anni fa?

Sarebbe bella che i gravati d'imposta maggiore in quest'anno rifiutassero di pagarla, adducendo che l'anno passato pagarono meno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole Scrugli:

« I 10,000 che si domandano di più ai 45,000 di prima categoria andassero divisi: 5000 sui nati del 1842 e 5000 su quelli del 1843. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

SCRUGLI. Se permette, lo sviluppo.

PRESIDENTE. Questa proposta è una conseguenza del suo discorso, nel quale ella l'ha sviluppata ampiamente.

SCRUGLI. No! no!

PRESIDENTE. Perdoni; ella voleva mettere questi 10,000 uomini sulla categoria del 1842; ora vedendo che non può ottenere questo, dimezza la sua proposta; per conseguenza questa sua non è una nuova proposta, ma una restrizione della primitiva. Quanto alle sue ragioni, le ha già esposte.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Ciò non pertanto interrogo la Camera se intende che l'onorevole Scrugli possa parlare.

(La Camera delibera affermativamente.)

Il deputato Scrugli ha la parola per isvolgere il suo emendamento.

SCRUGLI. Le leve, che si sono fatte prima dell'anno scorso nel Napoletano, hanno avuto luogo con legge anteriore all'attuale, poichè la legge attuale si è applicata per la prima volta l'anno scorso per i nati nel 1842. Or dunque, essendosi già cominciata la leva in tal modo, e chiedendo ora il ministro un numero d'uomini di prima categoria maggiore di 45,000, perchè, come egli ha detto, questo numero è piccolo, io domanderei, per l'equità che amo si tenga sempre, che questo aumento venisse anche in parte a ricadere sopra i nati nel 1842. Ora, poichè questa leva si è fatta generalmente in tutte le provincie solo l'anno scorso con le attuali leggi, si prendessero, tra i nati del 1842, 5000 uomini di prima categoria, e gli altri 5000 fossero aggiunti ai 45,000 in quest'anno, per farne 50,000 di prima categoria.

In tal modo si correggerebbe l'errore, e si avrebbe ogni anno 50,000 uomini di prima categoria.

L'onorevole Leopardi mi dice che questa è una tassa, e che il Parlamento può aumentare le tasse come più gli piace. Ma, mi perdoni, quando s'impone una tassa, essa deve ricadere egualmente sopra tutti i cittadini. Questo, e non altro, è quello che io vi chiedo, perchè io mi preoccupo solo di questo, che cioè tutti siano trattati nello stesso modo.

Se voi potete oggi, che ci occupiamo d'una nuova legge, riparare all'inconveniente cui accennava il ministro quando diceva che quelli di prima categoria erano pochi, se voi potete ripararvi chiamando 5,000 uomini di prima categoria fra i nati del 1842, perchè nol fareste voi? Ciò è conforme all'equità, e quindi credo che il mio emendamento si possa accettare.

Del resto mi sottometto al giudizio della Camera, ed ogni mio scrupolo sarà acquetato.

PRESIDENTE. Domando se quest'emendamento proposto dall'onorevole Scrugli sia appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Metto ai voti l'articolo 2.

Ne do lettura:

« Il contingente di prima categoria è fissato a cinquantacinque mila uomini. »

(È approvato.)

« Art. 3. Gli iscritti designabili che sopravanzano dopo che sarà stato completato il contingente di prima categoria formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857, n. 2261. »

(È approvato.)

« Art. 4. Gli iscritti chiamati a questa leva, i quali già erano ammogliati alle epoche indicate nel regio decreto 12 settembre 1860, numero 4300, per quelli delle Romagne; e nell'altro 10 giugno 1861, numero 4599 per quelli delle Marche e dell'Umbria; e nella legge 30 giugno 1861, numero 63, per quelli della Sicilia e che nel giorno stabilito per il loro assento si trovino tuttora in tal condizione, ovvero siano vedovi con prole, andranno esenti dal militare servizio.

« Saranno pure esenti gli iscritti delle provincie napoletane chiamati a questa leva, i quali risultino ammogliati o vedovi con prole, purchè i primi abitino separatamente dal padre con proprie famiglie ed economie divise, ed il loro matrimonio sia anteriore al 13 luglio 1860.

« Per i chiamati appartenenti alle famiglie disobblicate basterà che il matrimonio sia anteriore al 13 luglio del 1862. »

DELLA ROVERE, ministro per la guerra. Io proporrei che questa aggiunta proposta dalla Commissione, siccome ha un effetto veramente transitorio e si riferisce anche a quelle certe petizioni delle quali fu parlato in principio della seduta, fosse rimandata alle disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore della Commissione se accetta la proposta dell'onorevole ministro.

FERRACCIÙ, relatore. Farò osservare che quasi tutte le prescrizioni contenute in questo articolo potrebbero benissimo essere alloggiate sotto la rubrica delle disposizioni transitorie; ma, se vuolsi rinviare il solo ultimo alinea, la Commissione non istarà a far lite, non piacendole di protrarre una discussione inutile.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda di rimandare alle disposizioni transitorie l'ultimo alinea aggiunto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Il deputato Lazzaro ha la parola.

LAZZARO. Io intendo aver un chiarimento dall'onorevole relatore rispetto all'alinea secondo dell'articolo 4 in cui si dice: « Saranno esenti gli iscritti delle provincie napolitane chiamati a questa leva, i quali risultano ammogliati o vedovi con prole. » Io domanderei se questa condizione della prole sia necessaria per la esclusione degli ammogliati.

Voci. No! no! i soli vedovi.

LAZZARO. Mi basta una dichiarazione, poichè nell'applicazione della legge, dei Consigli di leva chi l'applica in un modo, chi in un altro; se vi è una dichiarazione fatta nella Camera, si tolgono molti imbarazzi al ministro.

Quanto poi all'esclusione a favore degli ammogliati che abitino separatamente dal padre, io non sarei propenso ad ammettere questa condizione....

FERRACCIÙ, relatore. Se permette l'onorevole Lazzaro, io gli dirò che quest'articolo non è che la ripetizione dell'articolo 4 della legge 13 luglio 1862, con la quale il Parlamento sanciva lo stesso principio che ora si propone, appunto perchè voleva rispettare una posizione acquistata in virtù delle leggi vigenti nell'ex-reame di Napoli.

LAZZARO. Io ringrazio l'onorevole relatore della sua osservazione, ma il fatto, rispondo, per me non è una ragione.

TORRE. Domando la parola.

LAZZARO. Anzi io trovo che spesse volte il fatto è in opposizione alla ragione. Io diceva dunque che non sarei disposto a votare quest'inciso dell'alinea, poichè esso tende alla separazione della famiglia.

TORRE. Quel che è fatto è fatto.

LAZZARO. Chi vive nella famiglia del padre, ma abbia moglie e famiglia, egli potrà separarsene domani o dopo nello scopo di godersi l'esenzione.

Dimodochè io vedendo che con quest'alinea non si concilia l'interesse della famiglia con quello dello Stato, sarei disposto a togliere quest'inciso, e riserbare l'esenzione per gli ammogliati e vedovi con prole.

Mi sembra che l'onorevole Torre intende accennare alla seguente ragione: una volta che gl'individui saranno ammogliati e vivranno col padre cessa la ragione per la quale debbono essere esentati dappoichè essi non sono più il sostegno della famiglia, e noi vogliamo rispettare la loro esenzione, soltanto quando essi sono il sostegno della famiglia. Se sta questa ragione, io posso dire che voi costringerete sempre le famiglie a dividersi, a separarsi.

Attendo gli schiarimenti e le altre ragioni che vi potessero essere, perchè io mi risolva a far una proposta di ciò che sin ora ho creduto solo enunciare.

PRESIDENTE. L'onorevole Torre ha facoltà di parlare.

TORRE. L'onorevole relatore della Commissione dicendo che quest'alinea dell'articolo 4 attualmente in discussione è lo stesso alinea dell'articolo 4 della legge dell'anno scorso, ha implicitamente risposto alla difficoltà messa innanzi dall'onorevole Lazzaro. Queste sono disposizioni transitorie, e sono fatte per rispettare dei fatti compiuti realmente.

Ora nella legge napoletana, al numero 2 dell'articolo 27 era scritto:

« I figli di famiglia sono esenti quante volte abitano separatamente dal padre, con famiglia propria ed economia divisa, » ecc.

È questo fatto che noi vogliamo rispettare, perchè questo fatto è consumato, è perfetto.

E siccome questo fatto è stato compiuto sotto l'impero della legge napoletana, la quale lo ammetteva quante volte però i figli si fossero ammogliati e divisi dalla loro famiglia due anni prima della chiamata alla

leva, e facessero famiglia separata, giustizia vuole che sia rispettato.

Ma la legge napoletana non ammetteva che un ammogliato qualunque dovesse essere esente dalla leva, come chiaramente è dichiarato nel numero 22 di questo stesso articolo in cui si legge:

« Il matrimonio farà eccezione nel solo caso in cui nel maritato concorrano le condizioni stabilite nel numero 2 » (che sono quelle che ho letto poco fa).

Quindi neppure nel presente progetto di legge si dovevano ammettere questi ammogliati semplicemente, ma si debbono ammettere soltanto quegli ammogliati che, secondo la legge napoletana, si fossero uniti in matrimonio due anni prima della chiamata della leva, e si trovassero nelle condizioni indicate dall'articolo attuale.

È evidente che noi non facciamo che conservare transitoriamente quella disposizione per un principio di giustizia. Questo caso è identico a quello degli ammogliati di Sicilia, delle Romagne, delle Marche, i quali si maritarono quando nelle loro provincie non vigeva la legge della leva, e si misero in una posizione eccezionale in cui forse non si sarebbero messi se in quelle provincie fosse stata in vigore la legge della coscrizione.

È dunque vana la paura dell'onorevole Lazzaro, che proponendo il Governo questa eccezione, possano i figli di famiglia essere indotti a separarsi dalla famiglia paterna, giacchè ciò riguarda il solo passato, ed ove ora si separassero dalla famiglia paterna, rimarrebbero però sempre soggetti alla leva. Questa disposizione è transitoria e non si riferisce che al passato e bisognava introdurla per rispettare un fatto compiuto, e tra un anno o due non avrà più ragione di essere. La Commissione ha fatto benissimo a conservare tal quale l'articolo, che è quello stesso che fu discusso ed approvato l'anno scorso, in cui vi fu bisogno di metterlo nella legge della leva annuale.

PRESIDENTE. Il deputato Lazzaro propone la soppressione.

LAZZARO. Non ho fatto una proposta formale, ho solo domandato dei chiarimenti senza i quali non sarei disposto a votare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Cortese.

CORTESE. Dopo quanto ha detto l'onorevole Torre, non ho bisogno d'aggiungere altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Minervini.

MINERVINI. Dopo le parole dell'onorevole Torre credo che debba la Camera togliere da questo articolo alcune parole.

Diceva l'onorevole Torre, e ben diceva, che questo articolo provvede a tutti i fatti compiuti, provvede a coloro fra gl'iscritti delle provincie napoletane chiamati a questa leva i quali risultano ammogliati o vedovi con prole, purchè i primi abitino separatamente dal pa-

dre con proprie famiglie ed economie divise, ed il loro matrimonio sia anteriore al 13 luglio 1860.

Dal che apertissima cosa è riguardare codesta esenzione dai casi determinati e non oltre verificabili.

L'abitazione col padre è una cosa accidentale e nulla ha di comune colle qualità personali dell'individuo, quindi se per la legge ora imperante questa condizione dell'abitazione col padre non istà, non trovo che debbasi fare rimanere a danno dei napoletani.

Propongo che si dica così:

« Saranno pure esenti gl' iscritti delle provincie napoletane chiamati a questa leva i quali sieno ammogliati o vedovi con prole, e il loro matrimonio sia anteriore al 13 luglio 1860. »

TORRE. Chiedo di parlare.

MINERVINI. La esenzione sta alla qualità di coniugato o di vedovo con prole, e non trovo che codesta qualità muti di essenza dalla coabitazione col padre o dalla economia separata. Ma se ciò non richiede l'attuale legge di leva, domando io: a che volete ripristinare angherie dell'assolutismo?

Il figlio fino a 25 anni non è *sui juris* per molti atti della vita civile, non può per le nostre leggi abbandonare la casa paterna sino ai 21 anni, dunque è una esorbitanza il richiedere la condizione della coabitazione oltre l'età degli anni 21: sino a quell'età è inutile di parlarne.

Quando parlate dei matrimoni che sono anteriori al 1860, e ne parlate sotto l'impero della legge unica di leva, mi pare un'antitesi, in materia odiosa, al vezzo di unificare tutto che tanto predominando, ha prodotto tanti danni e tanti dispiaceri nelle singole parti della famiglia italiana. Quando si ha un bene, per principio di unificazione lo respingete: quando vi è un male a conservare, dimenticate il principio di unificazione. Questo metodo io non lo ammetto. Se con la legge attuale di leva sono esenti i coniugati o i vedovi con prole, senza la necessità della coabitazione e dell'economia separata, io reclamo non se ne escludessero i napoletani, e massime quando vediamo i reclami delle famiglie discaricate, contro la nulla e retroattiva maniera di applicare a quelle popolazioni una legge posteriore.

Io prego la Camera a ponderare che questa condizione di chi vive separatamente dal padre con propria famiglia non ha nulla a che fare con questa legge; tranne che per negare i vantaggi del presente, mentre si vogliono mantenere i danni e non i vantaggi del passato.

MELCHIORRE. Domando la parola.

MINERVINI. Questo nella specie non sarebbe altro che dare un'effimera esenzione, poichè potrebbe darsi benissimo che un figlio diviso dal padre e vedovo con prole esistessero come coniugati prima del gennaio 1860, e voi lo fareste andare al servizio militare, dal quale in parità di condizione sarebbe escluso ogni altro italiano.

E sotto questo rapporto prego l'onorevole ministro ed anche l'onorevole Torre, che veggo prepararsi a ri-

spondermi, non volessero opporsi a che quest' inciso sia tolto dall'articolo perchè sarebbe concedere e negare ad un tempo, conforme il passato col presente, dividere e non unire.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini propone la soppressione dell' inciso: *purchè i primi abitino separatamente dal padre con proprie famiglie, ed economie divise.*

Ora io debbo osservare all'onorevole Minervini che, se fosse stato presente, poichè ho visto che è giunto ora, avrebbe inteso che l'onorevole Torre ha confutato il dubbio che a questo punto aveva sollevato l'onorevole Lazzaro.

La parola spetta al deputato Torre.

TORRE. Io dico che la questione testè sollevata dall'onorevole Minervini avrebbe trovato il suo posto opportuno nel Consiglio dei ministri di Ferdinando Borbone, quando vi si discusse la legge per vedere se si dovesse o non mettere quella condizione: ma qui noi non facciamo che riportare un articolo della legge napoletana. Quello che è fatto è fatto. D'altra parte l'onorevole Minervini, volendo sopprimere quella condizione che la stessa legge napoletana poneva, verrebbe ad allargare quella legge, anzi verrebbe ad accordare un'esenzione che non era neppure nella legge napoletana. Perchè, come ho avuto l'onore di riferire alla Camera, nel numero 22 di quella legge è detto chiaramente che il matrimonio non fa ostacolo a concorrere alla leva, se non nell'unico caso che l'ammogliato si trovi separato dalla famiglia, con economia divisa, ecc., ecc.

Io prego poi l'onorevole Minervini di riflettere, in quanto ai vedovi con prole, che secondo il numero 4° dello stesso articolo 27 della legge napoletana erano esclusi.

Dunque bisogna aver riguardo alla posizione di coloro che prima della promulgazione della nostra legge erano vedovi con prole, perchè essi secondo la legge antica erano esenti dalla leva.

Ma se riflette bene alla redazione dell'articolo vedrà che i vedovi con prole non sono confusi cogli ammogliati, e che per essi non è necessaria la condizione di vivere separati dalla famiglia. Infatti l'articolo dice:

« Saranno pure esenti gli iscritti delle provincie napoletane chiamati a questa leva, i quali risultino ammogliati o vedovi con prole, purchè i primi (badi bene, i primi) cioè gli ammogliati abitino separatamente, » ecc.

Vede dunque che la condizione di vivere separatamente dalla famiglia si riferisce agli ammogliati e non ai vedovi con prole; per conseguenza la sua osservazione che questi vedovi potrebbero essersi riuniti al padre, alla madre, alla famiglia, insomma non ha nulla che fare. Questa disposizione si prende unicamente per rispettare l'esenzione di coloro i quali si erano ammogliati prima della promulgazione della nostra legge sulla leva, e che per loro disgrazia rimasero vedovi con prole, i quali vedovi con prole erano esentati dalla leva secondo la legge napoletana.

PRESIDENTE. Il deputato Melchiorre ha facoltà di parlare.

MELCHIORRE. Io voleva appoggiare le considerazioni assennatamente esposte dall'onorevole Torre, ed osservare all'onorevole Minervini che la sua filantropia, commendevole sempre, non è stata bene applicata al secondo alinea dell'articolo 4 in discussione.

Non aggiungerò nulla a quanto si è detto in confutazione delle osservazioni dell'onorevole Minervini; ma siccome nelle sue argomentazioni l'ho inteso invocare le leggi civili napolitane, dicendo che secondo le medesime il figlio non diviene maggiore che a 21 anni, e che prima di quell'età non può abbandonare la casa paterna, io gli osservo che il matrimonio fa divenir maggiore per la legge civile stessa che fu da lui invocata.

Dopo questa osservazione io credo che il ragionamento dell'onorevole Torre sia logico e pratico, e che la Camera non possa a meno di trarne profitto mantenendo l'articolo quale è stato proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Domando se la soppressione proposta dall'onorevole Minervini è appoggiata.

(Non è appoggiata).

Metto ai voti l'articolo 4 di cui ho dato già lettura, ben inteso che il terzo alinea proposto dalla Commissione è riserbato nelle disposizioni transitorie.

(È approvato).

« Art. 5. Gli iscritti che in virtù del precedente articolo 4 saranno dichiarati esenti dai Consigli di leva, e che per ragion del loro numero d'estrazione avessero a far parte del contingente di prima categoria non dovranno essere rimpiazzati da altri iscritti, ma saranno calcolati numericamente nel contingente del rispettivo mandamento. »

CAMERINI. Domando la parola per una semplice osservazione.

Dietro la trasposizione dell'ultimo alinea dell'articolo 4 mi sembrerebbe necessario che la riserva fatta qui sia portata anche per gli altri casi di eccezione.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intende approvato l'articolo 5.

CAMERINI. Con la riserva.

PRESIDENTE. Eccetto la riserva dell'onorevole Camerini.

(La Camera approva).

« Art. 6. Per l'effetto dell'articolo 94 della legge 20 marzo 1854 nelle provincie toscane si hanno temporariamente come non esistenti in famiglia gli assenti della cui esistenza non siasi avuta notizia da cinque anni compiuti. »

La parola è al deputato Avezzana.

AVEZZANA. Io non intendo parlare sopra quest'articolo nè sopra altri, ma per ritornare indietro...

PRESIDENTE. Perdoni, non potrei allora darle la parola.

AVEZZANA. È per rispondere due parole a ciò che ha detto qui il ministro della guerra. Credo che la Camera non mi farà obbiezione, e vorrà...

PRESIDENTE. Perdoni, io non posso; se insiste, io debbo consultare la Camera.

Quelli che vogliono che si accordi la parola all'onorevole Avezzana sono pregati di alzarsi.

(È accordata.)

La Camera le concede la parola.

AVEZZANA. Ripeto, non è per altro che per rispondere poche cose alle incoraggianti parole dell'onorevole ministro della guerra, le quali ci fanno conoscere quanto alacrememente egli si occupa dell'organizzazione e dell'aumento del nostro esercito, affine di prepararlo ad affrontare ogni pericolo pel bene e per la sicurezza del paese.

E nel mentre che io faccio plauso a questa sua utile e lodevole attività, e accordandogli, come gli accordo, la mia piena approvazione sul maggior numero di uomini ch'egli viene oggidì a chiederci, ho notato che il prelodato onorevole signor ministro non ci ha fatto sperare in futuro sulle mie sollecitudini manifestate in questa onorevole Camera il 14 di maggio ultimo, sulla diminuzione del tempo della ferma che la nostra gioventù deve oggidì compire verso la patria, cioè, di svincolarla completamente. Ed invece degli attuali undici anni d'obbligo che ora ha il coscritto, portarla a soli cinque anni: mi permetto perciò di chiamare la sua attenzione ed eccitarlo a voler studiare su di questo mio suggerimento, e se lo trova vantaggioso ne procurasse l'attuazione nella nostra Italia, che son sicuro aggiungerebbe non solo alla giusta fama che egli gode di uomo abile, ma se ne avrebbe le caldissime gratitudini delle nostre famiglie.

DELLA ROVERE, ministro per la guerra. Quando l'onorevole Avezzana propose, se non erro, che si prendessero 70 o 80 mila uomini ogni anno, e si tenessero soltanto cinque anni sotto le armi, mi pare d'aver già fin d'allora risposto che questo ci avrebbe forzati a spendere la somma necessaria per tenere più classi sotto le armi. Se vuoi un piccolo numero di anni, occorre un maggior numero di soldati; sono questi due numeri che si moltiplicano l'uno per l'altro; se uno cresce, l'altro diminuisce per avere lo stesso numero di soldati.

Ho detto in principio che noi, collo sviluppo regolare delle nostre classi a 45 mila uomini per anno e nello sviluppo di undici anni, avremo 340 mila uomini e su questa cifra si può calcolare positivamente: se si aggiunge l'ottava parte di questo numero che è quella che l'esperienza ha dimostrato che nell'antico esercito piemontese era la cifra dell'ordinanza, noi avremo 32,500 uomini, e in totale 382,500 uomini in armi.

Questo sarebbe l'esercito regolare basato sulla leva di 45,000 uomini.

Adesso io ho domandato 10,000 uomini di più per riempire certi vuoti che si faranno ad ogni momento nell'esercito sia degli uomini d'ordinanza che sono in numero eccessivo, sia per rimpiazzare i vuoti dei 30 mila uomini della leva napolitana fatta sul fine del 1861, poichè al 1868 spariscono tutto ad un tratto; dimodochè se fossero per 11 anni, darebbero ancora qualche

tempo; così dicasi di tutti gli altri Napolitani che hanno avuto servizio precedente. Spariranno tutti di un colpo prima del 1868, ed è per tal ragione che siamo obbligati a tenere tanta seconda categoria sotto le armi con eccessive spese; il che non accadrebbe se tutti stessero per 11 anni, come gli altri di prima categoria.

Ho proposto di aumentare di 10 mila uomini ancora la classe provinciale per qualche tempo per poterci particolarmente render possibile di lasciare la chiamata della seconda categoria.

Dico adesso una cosa per far vedere l'importanza di tralasciare di chiamare la seconda categoria, ed è che per avere uno stesso numero di soldati che ci somministra la prima categoria ci vogliono due altrettanti della seconda per una sola chiamata della prima, perchè i provinciali durano 11 anni e la seconda dura solamente cinque anni. Se noi prendiamo un provinciale e uno di seconda nell'istesso tempo, il provinciale va avanti sino ad 11 anni in avvenire, e resta sempre in forza, mentre quello di seconda categoria va avanti solo cinque anni; poi sparisce e bisogna che se ne prenda un altro di seconda categoria per metterlo al suo posto. Per il che bisogna che faccia venire due soldati per uno, e questa è la ragione che mi spinge a far sparire quest'obbligo di chiamare la seconda categoria.

AVEZZANA. Mi rinerisce dover rispondere che, dopo le parole del signor ministro...

PRESIDENTE. Non ha la parola che per uno schiarimento.

AVEZZANA. Se s'interrompe il corso delle idee, sicuramente non si può più parlare.

Io domando scusa all'onorevole ministro, se debbo dirgli che egli non ha compreso forse ciò che io aveva in mira, quando io faceva degli eccitamenti al Ministero il 14 maggio in questa Camera.

Io dichiaro che non mi oppongo, anzi darò sempre il mio appoggio a quelle misure che valgano a formare un esercito forte e robusto capace alla difesa del paese, ed ho veduto con grandissimo piacere che l'onorevole ministro se ne occupa attivamente; ma il mio scopo non è di accordargli 80 mila uomini o 100 mila, poichè io gliene accorderei anche un numero maggiore; ma bensì quello che si provveda riguardo a questa ferma, la quale è causa principale della renitenza che pur troppo si verifica nella leva, e che il signor ministro ha ammesso e che vuol far cessare con leggi eccezionali.

Sarebbe mio desiderio che una tale disposizione venisse un giorno studiata in modo da far cessare, se non totalmente, in gran parte almeno, questa renitenza che ha la gioventù di venir sottoposta al vincolo di undici anni di servizio.

Del resto io non ho inteso di fare altro che un eccitamento, affinchè questa mia idea sia studiata dal signor ministro, il quale si occupa con tanta alacrità a far in modo che il nostro esercito sia uguale a qualunque altro in Europa.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli:)

Art. 6. Per l'effetto dell'articolo 94 della legge 20 marzo 1854 nelle provincie toscane si hanno temporaneamente come non esistenti in famiglia gli assenti della cui esistenza non siasi avuta notizia da cinque anni compiuti.

Art. 7. L'assenza di cui nel precedente articolo 6 dovrà essere comprovata con certificato della Giunta municipale del comune dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente, nel quale certificato venga riferita e confermata la dichiarazione di quattro persone probe e degne di fede.

« Art. 8. Il fondo di massa degli scambi di numero, degli assoldati, dei surrogati ordinari e degli scambi di categoria, di cui agli articoli 103, 123 e 149 della legge organica 20 marzo 1854, è stabilito in lire 200 per tutti i corpi indistintamente. »

La parola spetta all'onorevole Ricciardi.

RICCIARDI. Confesso che non sono punto persuaso delle ragioni allegate dall'onorevole ministro della guerra a pro dell'aumento di questa massa; parlo dei soldati di fanteria, perchè c'è un immenso divario fra il vestiario della cavalleria e dell'artiglieria e quello dei fantaccini.

Nessuna osservazione trovo da poter fare sul vestiario della cavalleria e dell'artiglieria; molte critiche invece per quello dei soldati di fanteria.

Non mai questa si vide vestita così poveramente come dal giorno in cui proclamammo il regno d'Italia. Sempre dello stesso cappotto copronsi i nostri soldati, sia durante la state nell'urente Sicilia, sia durante l'inverno nella gelida Fenestrelle.

E qui, o signori, dovrò fare un paragone non molto piacevole, evocare una dolorosa memoria della mia infanzia.

Aveva 13 anni, quando Napoli subì l'onta e il dolore di un'invasione austriaca.

Ora mi ricordo di avere veduto i soldati di sua maestà imperiale apostolica, giunta appena la state, vestirsi da capo a piedi di tela bianca. Anche gli sgherri del Borbone erano vestiti di tela durante la state. Non vedo io dunque perchè i nostri poveri soldati non si abbiano in quelle provincie un vestimento di tela per ripararsi dal caldo, conservando naturalmente il cappotto per la nottata, che spesse volte è freddissima.

L'onorevole signor ministro ci parlava testè. (*Conversazioni.*)

Prego la Camera di fare un po' di silenzio; non è convenevole, nè cortese per parte dei miei colleghi il fare un simile chiasso.

PRESIDENTE. Prego la Camera a voler fare silenzio, perchè l'oratore possa continuare.

RICCIARDI. L'onorevole ministro ci parlava testè di quattro milioni e mezzo di lire, i quali sarebbero stati l'aumento di spesa prodotto da 30,000 soldati di più.

Ora, annoverandosi nel nostro esercito 250,000 fanti almeno, l'aumento di 50 lire proposto dall'onorevole ministro produrrebbe una spesa di 10,000,000, spesa

di cui non so veder la ragione, salvochè il signor ministro non prenda l'impegno di vestire i nostri soldati di fanteria in un modo affatto diverso da quello che usano al presente.

Gli sgherri del Borbone erano vestiti assai meglio, siccome quelli che avevano tre tenute, la tenuta di quartiere, la tenuta ordinaria e la gran tenuta. Tutti sanno che, quanto all'apparenza, l'esercito borbonico era il più bello del mondo, mentre in proporzione costava meno dell'italiano.

DELLA ROVERE, ministro per la guerra. L'onorevole Ricciardi disse che i nostri soldati sono mal vestiti, che hanno un solo vestito di panno, un solo cappotto. Egli ne fece confronto colle truppe austriache e colle truppe borboniche da lui vedute vestite di tela. Asserì che i nostri soldati indossano un solo vestito, tanto nell'estate in Sicilia quanto nell'inverno a Fenestrelle.

Io gli debbo osservare che a parer mio, non si può citare l'esercito borbonico per modello di mobilità. Con tutte queste tre tenute io non so, se avrebbe potuto marciar molto e fare delle campagne un po' attive. Del resto, se l'onorevole Ricciardi si recasse il mattino di buon'ora in piazza d'armi, vedrebbe i nostri soldati manovrare con pantaloni e talvolta anche con giubbe di tela.

Il nostro soldato è fornito anch'esso di pantaloni e di giubba di tela, onde così non soffrire troppo il caldo, e se indossa anche d'estate il cappotto, lo indossa solo come vestito più decente. Però nel Napoletano ed in Sicilia, nelle operazioni che si fanno contro i briganti, i soldati ora vestono solamente pantaloni di tela.

Io non credo che la nostra giubba di tela (per venire a questo particolare) sia della più bella forma. Essa è sotto questo rapporto, inferiore a quella degli austriaci, che ha un taglio molto più elegante. Ma insomma la giubba di tela c'è; e questo è l'essenziale. Quanto al farla più bella, più conveniente, non è cosa a cui sia ripugnante, ed anzi ne ho parlato varie volte.

Se la nostra giubba di tela non è molto bella, molto elegante, ciò dipende, a mio giudizio, anche dalla qualità della tela che si usa, tela molto resistente, molto economica, che non si presta tanto alle forme del corpo, quanto la tela più leggiera, più sottile che usano gli austriaci.

Quanto all'aumento di lire 50 che egli mi dice che metto sulla fanteria, io non capisco bene se egli voglia trovar a censurare, perchè i nostri soldati di fanteria, i quali una volta dovevano entrare con un fondo di massa di 100 lire, ora entrano con un fondo di 150 lire; ovvero se trova a censurare, perchè faccio pagare 50 lire di più ai cambi che entrano nella fanteria; questo non ho capito bene.

RICCIARDI. La mia osservazione si riferisce a questo, che, giusta l'articolo 8, non si fa più differenza fra le varie armi dell'esercito, mentre pure corre un immenso divario fra il modo in cui è vestita la fanteria, e quello in cui sono vestite la cavalleria e l'artiglieria.

DELLA ROVERE, ministro per la guerra. Tutti i soldati di leva di fanteria, quando giungono al corpo, ricevono un accreditamento, sul loro libretto di deconto, di lire 150, le quali servono per pagare il vestiario che si dà loro di mano in mano che ne abbisognano; invece i coscritti di cavalleria, giungendo al corpo, ricevono un accreditamento di 200 lire per il vestiario più costoso che hanno.

Ora i cambi non so bene, se saranno assegnati alla cavalleria od alla fanteria. Dunque fu necessario stabilire una somma unica per tutti, e si è preso la somma maggiore, quella di 200 lire; ma questa somma maggiore non è che sia un danno al cambio. Questa somma si versa al cambio di fanteria al momento che arriva al corpo, e poi al primo trimestre, quando si passa la rivista del deconto e che si trova che quest'uomo avrà naturalmente un fondo di lire 50 di più, rispetto agli altri, queste 50 lire gli sono lasciate. Gli è dunque una proprietà sua, una proprietà che riceve, quando la sua massa di deconto è completa, e l'avrà completa più presto degli altri, mediante queste 50 lire di più.

RICCIARDI. Attesi gli schiarimenti dati dall'onorevole ministro, io recedo da ogni osservazione; solo lo prego di pensare a migliorare alquanto la tenuta dei soldati di fanteria.

DELLA ROVERE, ministro per la guerra. Domando la parola. Occorre che io dia ancora una spiegazione.

I nostri soldati di fanteria portano sempre il cappotto, il quale, non v'è dubbio, quando è portato continuamente finisce per diventar brutto e un po' deforme. Ma questo cappotto, che è così brutto in tempo di pace, è buono, eccellente anzi quando poi si fa la guerra. In tempo di pace però i soldati dovrebbero avere un altro vestito, cioè la tunica di panno, ma ora non conviene di darlo loro, perchè ad ogni momento essendo i soldati traslocati da qui nel Napoletano ed in Sicilia, dove debbono agire come in campagna, se avessero da portare con loro questa tunica la dovrebbero mettere sul zaino, e sarebbero sopraaccaricati; inoltre la rovinerebbero, locchè sarebbe di non lieve danno, perchè è molto costosa.

Siccome noi ora non siamo in un assetto definitivo di tempo di pace, si preferisce di lasciar loro il cappotto.

Farò notare che nell'inverno il soldato ha un farsetto di lana, e sovr'esso la sua giubba di grossa tela, e su questa ancora il cappotto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

(La Camera approva).

« Art. 9. Il versamento prescritto dagli articoli 138 e 149 della legge organica predetta per l'ammissione della surrogazione ordinaria e dello scambio di categoria è fissato in lire 1,200. »

(La Camera approva).

« Art. 10. Questa somma di lire 1,200 sarà ripartita secondo le norme prescritte dall'articolo 142 della legge organica 20 marzo 1854, computando nel conto della massa del surrogato ordinario o della scambio di categoria lire 200, e le rimanenti lire 1000 saranno nel

termine ivi stabilito versate nella Cassa dei depositi, applicandone a vantaggio del surrogato o scambio conformemente alla legge, gli interessi che produrranno. »

(La Camera approva).

« Art. 11. Il disposto dell'articolo 145 della legge 20 marzo 1854 è esteso al caso in cui il surrogato sia dichiarato disertore dentro il termine di un anno, a far tempo dal giorno dell'assento.

« L'obbligo imposto al surrogante dall'articolo 144 della stessa legge non è applicabile se non nel caso che la diserzione sia seguita dopo l'anno dal dì dell'assento, ferma nel resto la disposizione dell'articolo stesso. »

Il Ministero, nella prima parte, invece di un anno, ne propone cinque.

FEBBACCIÙ, relatore. Nel caso che quest'articolo venga approvato, proporrei che invece di: *a far tempo*, si dicesse: *à cominciare*.

DELLA ROVERE, ministro per la guerra. Dichiaro solo, per ora, che io faccio opposizione a questa modificazione della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Monti ha facoltà di parlare.

MONTI. La vostra Commissione si è vivamente preoccupata delle anormali gravissime condizioni che per rispetto alla diserzione dei surrogati si viene su d'ampia scala manifestando, ed è a credere per l'onore d'Italia, non in tutte le provincie del regno.

Queste condizioni si fanno viemmaggiormente deplorabili quando, a seconda del parere del signor ministro della guerra, congiurino a compiere quel militare reato i surrogati, i surroganti ed i sensali i quali, lusingati da probabile impunità, esercitano in danno del Governo un traffico riprovato.

Il signor ministro ad ovviare questo scandalo con lodevolissimo intendimento vi propone un mezzo che io però reputo meno equo, quasi incomportabile, ed irto di difficoltà nella sua applicazione.

Sarebbe invero, o signori, vuota d'effetto la facoltà concessa d'esonerarsi dal servizio militare mediante la surrogazione ordinaria, e addiverrebbe tutt'ò incerta e dubbia la condizione del surrogato il quale si prefiggesse esimersi assolutamente da ogni obbligo di leva nei modi che gli acconsente la legge, modi che gli assicurano l'esercizio delle geniali o diurne occupazioni, che non si frappongono ostacoli nell'intrapresa carriera, nell'attendere agli studi, nè menomamente lo trattengono dal contrarre matrimonio, nel dedicarsi al commercio ed all'industria, nel trasferirsi colà dove sia richiesto dal suo interesse. Un incubo l'opprimerebbe per cinque anni, e per egual tempo la spada di Damocle gli starebbe sospesa sulla testa.

A rendere accettabile questa proposta la relazione ministeriale cita l'articolo, se non erro, 527 del regolamento generale che per parecchi anni resse il servizio della leva nelle antiche provincie del regno onde arguire che vi si propone più mite temperamento.

Se mai fosse dato di poter far rivivere quell'articolo,

io vi assicuro, o signori, che i futuri surroganti lo salutarebbero riconoscenti.

Vero è che a tenore dello stesso articolo il surrogante era mallevadore verso il Governo contro la diserzione del suo surrogato per otto anni, vale a dire per tutto il tempo della ferma da trascorrere in servizio continuato.

Vero è altresì che la diserzione del surrogato poneva il surrogante nell'obbligo o di servire personalmente, ovvero di presentare un altro surrogato. Ma sta verissimo del pari che a lui rimaneva l'alternativa di pagare all'erario lire 600 divisibili in altrettante parti quanti erano gli anni di servizio obbligatorio assunto dal surrogato; cosicchè quel pagamento dovesse altresì essere d'altrattante parti quanti appunto erano gli anni di servizio che ancora a quegli rimanevano a compiere all'epoca della sua diserzione.

Queste sono le disposizioni del citato articolo, cosicchè, se nell'ipotesi il surrogato disertava dopo quattro anni, il pagamento era ridotto a sole lire 300, e così via via, non essendo alla perfine il surrogante astretto che a pagare la modica somma di lire 75 se la diserzione avveniva nell'anno in cui al surrogato non fosse rimasto più che un anno di servizio. Ma, signori, nel compilare il progetto di legge attuale sul reclutamento, l'esperienza aveva a dismisura dimostrato quanto insufficienti fossero quelle determinazioni; imperocchè il surrogante non sempre poteva soddisfare l'erario, e d'altro canto sorgeva la difficoltà di non potersi sempre arruolare il surrogante stesso. E quando pure si fosse potuto ricorrere a questo estremo, altro non si faceva che gettare lo scompiglio nella sua famiglia, a segno di ridurla all'indigenza ed all'estrema rovina.

CONTI. Domando la parola.

MONTI. E come se tutti questi inconvenienti non bastassero, aggiungasi che in determinate circostanze il Governo non poteva avere il surrogante sotto le armi, nè tanto meno percepire la somma che gli era dovuta. Il Parlamento subalpino, ad evitare questa difficoltà e far sì che la legge fosse dovunque adempiuta e sempre, prescriveva che, mediante l'anticipato pagamento di lire 600 devoluto all'erario in caso di diserzione del surrogato, il surrogante non potesse più essere richiesto per il fatto del servizio militare.

Comminava quindi la legge le pene sancite dal Codice penale militare al disertore oltre la perdita delle depositate lire 600 non solo, ma ben anco ogni altra somma che a tenore del suo contratto gli fosse dovuta dal surrogante.

Badate, signori, che, risolta la surrogazione, il surrogante deve appigliarsi ad uno dei modi predetti nel termine stabilito. Questo termine, a tenore del regolamento per l'esecuzione della legge, non può mai oltrepassare un mese.

Tali sono i due sistemi che, pria l'uno e poscia l'altro, furono dal Governo subalpino praticati.

Venendo ora a discorrere brevemente del proposto

I^a TORNATA DEL 27 LUGLIO

articolo 11, il quale sta come a complemento dei due articoli precedenti, i quali tutti in complesso intendono a frenare il mal vezzo delle diserzioni dei surroganti, dirò anzi tutto che, invece di colpire i surrogati, si vengono direttamente a percuotere i surroganti. Non comporterebbe, a mio avviso, giustizia che, a causa di sgraziati eventi occorsi con qualche frequenza in alcune località, si venga con una disposizione generale, la quale riveste quasi i caratteri di rigore, a peggiorare la condizione dei surroganti appartenenti alle provincie dove appunto quegli avvenimenti non siensi per anco appalesati.

Ogni onesto cittadino altamente deplora che s'intrudano nell'esercito elementi impuri, che l'onorata divisa del soldato italiano sia contaminata da uomini rotti al mal fare e venga offuscato lo splendore della milizia nazionale.

Per quanto questi fatti siano abominevoli, voi difficilmente, o signori, acconsentirete che il rigore della legge cada egualmente sui riprovati e sugli innocenti, che vengasi a rendere più difficile la surrogazione, ambigua e perplessa la condizione dei surroganti, e che per evitare un male se ne susciti un altro di ben maggior gravità, quale è quello di gettare lo sconforto nelle famiglie, e direi quasi la perturbazione nella società.

Se la leva in tante provincie fu eseguita senza difficoltà in ogni sua parte, questo felice risultato attesterebbe, a mio avviso, e la bontà della legge e la buona indole delle popolazioni.

La vostra Commissione non ha al certo disconosciuto doversi portare rimedi là dove appunto ne emergeva la convenienza; ma ha altresì creduto limitare ad un solo anno la responsabilità del surrogante contro la eventualità di chi lo rappresenta nell'esercito.

I mezzi per accertare la buona condotta del giovane che per libera elezione imprende volontario arruolamento sono nel modo identico a tenore delle leggi estese ai surrogati. Se bastano solo sei mesi per arguire della moralità del soldato volontario onde ammetterlo all'affidamento di poter nel seguito percepire il premio della promossa liberazione, la vostra Commissione crede, lo ripeto, essere sufficiente un anno per sperimentare l'indole del surrogato.

In capo a questo termine, il surrogante, qualora il surrogato esista effettivamente sotto le armi, sia prosciolto da ogni obbligo ulteriore, nè mai avvenga che, trascorso l'anno, abbia a servire egli stesso o a surrogare un'altra volta, non mai avvenga che in caso di espatriazione possa incorrere nella renitenza la quale, oltre al produrre la perdita delle lire mille, oltre al carcere, è punita inesorabilmente coll'interdizione di potere ulteriormente surrogare.

Aggiungerò un'ultima osservazione e non abuserò maggiormente dell'indulgenza della Camera.

Qualora il progetto del signor ministro fosse adottato, converrebbe fra non molto abrogarlo, non fosse altro che nell'interesse del Governo; si riprodurrebbero

più gravi sconcerti che non furono quelli che già persuasero a riformare l'articolo 527 della legge sarda. Una nuova esperienza ci additerebbe quali le conseguenze e quali i risultati dell'esperimento.

Io mi limiterò quindi a proporre alla Camera di voler accordare in via di esperimento al Ministero quei mezzi che la Commissione ha creduti efficaci e sufficienti all'uopo. E quando occorra di rivedere la legge organica sul reclutamento, lo che tutti affrettiamo col desiderio, in allora la Camera vedrà modo che le innovazioni a intervenire corrispondano alle mutate condizioni politiche, all'inaugurazione del regno italiano, concilino le esigenze dell'esercito colle angustie delle finanze e facciano che il tributo della leva riesca meno oneroso alle famiglie, unico mezzo perchè quelle innovazioni possano essere sancite dalla pubblica opinione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Conti.

CONTI. Signori, la questione è assai grave: si tratta del solo elemento forse il quale perfettamente non risponda in tutto l'ordinamento dell'esercito.

Tutte le varie parti d'Italia (e molte non erano abituate a servire) mandarono i loro figli all'esercito; ed è cosa consolante poter dire che tutti risposero al disopra di quanto si potesse desiderare. Ma in qualche provincia che non era abituata a servire, o che era abituata a servire in modo diverso da quello tanto dignitoso, che fortunatamente si è sempre seguito in questa parte d'Italia, in qualche provincia i surrogati furono e sono di frequente tuttora causa di gravi inconvenienti, sia per il modo con cui la surrogazione ha luogo, sia per il diportamento di questa maniera di soldati.

Quanto al modo di ottenere la surrogazione, disgraziatamente in alcune provincie si è fatto di tutto per poter trovare uomini da porre in cambio di coloro che non avessero voglia di servire, e si è ricorso pur troppo a mezzi, i quali sono assai biasimevoli; furono commesse molte falsificazioni di documenti, ed altre cose di simil genere.

Qualcuno mi osservò con qualche apparenza di verità: ma voi avete i documenti sotto i vostri occhi, prima di accettare la surrogazione potete esaminarli a vostro bell'agio, e se trovate che ci sia delle irregolarità o quel che è peggio delle frodi, potete mettere i falsificatori nelle mani della giustizia.

A questo io rispondo, che quando si hanno centinaia e centinaia di pratiche (come si dice burocraticamente) davanti a sè, è ben difficile il poter andare così per il minuto, e molte volte le falsificazioni non si possono scoprire, e però avviene che molte volte queste falsificazioni ottengono pienamente il brutto loro scopo senza alcun pericolo per il reo.

Per conseguenza, sotto questo rapporto, non solo non mi preoccupa, ma mi sembra ben meritata quella specie di incubo, di cui parlava l'onorevole Monti, incubo che andrebbe del continuo tormentando coloro che avessero eseguito una fraudolosa surrogazione. Io trovo queste pene assai opportune, perchè coloro che

si fanno surrogare, compresi dal timore di veder scoperte in seguito queste falsificazioni, e di essere colpiti da una pena molto più grave del disagio che dovrebbero sopportare facendo essi stessi il servizio militare, ben si guarderanno dal commettere o dall'annuire alle frodi, ed in tal modo voi avrete tolto una gravissima causa di immoralità, ed avrete estirpati questi inconvenienti affatto dalle radici.

Io per me, o signori, in teoria sarei assai radicale in questo argomento; andrei fino all'abolizione d'ogni surrogazione.

Io credo che ciascuno debba gloriarsi di indossare l'uniforme italiano e di servire nell'esercito. Già il triste privilegio di andare esente dal militare servizio fu abolito nella maggior parte dei casi da altre nazioni; ma siccome in pratica ciò non si può fare, specialmente nel nostro paese che non è ancora disposto a ciò, quantunque io spero che vi arriveremo, vediamo almeno che queste surrogazioni non siano in danno della legge. Perchè ciò non sia bisogna circondare tutti gli atti, i quali si debbono eseguire per ottenere questa esenzione, di tali sanzioni penali che abbiano ad essere veramente efficaci.

Le sole efficaci io credo consistano nella responsabilità di colui che si fa surrogare, riguardo al modo nel quale chi lo surroga eseguisce il suo prezzolato servizio, ed è perciò che prego la Camera a voler accettare questa disposizione.

D'ONDES-REGGIO. La parola, signor presidente.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Torre.

TORRE. L'onorevole Conti nel rispondere al discorso dell'onorevole Monti ha fatto una specie di supposizione che il provvedimento che vi domanda il Governo per regolare la materia delle surrogazioni sia quasi stato suggerite, direi così, al Governo dal bisogno di mettere un freno alle continue contravvenzioni alla legge che accadono specialmente in alcune delle provincie dello Stato, in guisa che, secondo il concetto dell'onorevole Conti, sembrerebbe che questa misura fosse stata dettata quasi a causa della poca moralità di alcune provincie del regno.

Io debbo dire che disgraziatamente le surrogazioni in tutti i paesi del mondo sono la piaga dell'esercito.

Le remplacement et la substitution sont la honte et la lèpre de l'armée, diceva un distintissimo ufficiale belga.

Il signor Du Forgeur, senatore belga, prendendo in un suo articolo o voto ad esame la nuova legge proposta sul reclutamento nel dicembre 1862, chiamava la surrogazione la cangrena morale che vizia il più puro sangue del paese.

In tutti i paesi i Governi si sono muniti di mezzi per reprimere gli inconvenienti e le falsificazioni che accadono in questa sostituzione di individui nella milizia. Il Governo francese nella sua legge del 1832 metteva anche la condizione che il surrogante dovesse rispondere del surrogato...

Una voce. Per un anno.

TORRE. Permettano, non ho finito la mia proposizione; lo sapeva meglio di chi mi ha interrotto.

PRESIDENTE. Non interrompano.

TORRE. Anzi se l'onorevole interruttore lo desidera gli posso leggere l'articolo della legge. È il 32° il quale dice:

« Il surrogante sarà in caso di diserzione responsabile del suo surrogato durante il periodo di un anno a contare dal giorno della surrogazione seguita davanti al prefetto, ecc. »

Ma il mio interruttore deve sapere che il Governo francese appunto perchè questa garanzia di un anno solo del surrogante verso il Governato non era sufficiente, è stato obbligato a togliere la surrogazione. Difatti coll'articolo 10 della legge del 26 aprile 1855 in Francia sono state proibite le surrogazioni ordinarie, e non si ammettono più, se non tra fratelli e altri parenti.

MONTI. Domando la parola.

VALERIO. Domando la parola.

TORRE. Nel Belgio, o signori, ecco come è regolata la surrogazione militare.

L'articolo 29 della legge vigente dice: « Se un surrogato diserta durante il tempo che egli è obbligato a servire... » Non dice nè per un anno, nè per alcun tempo determinato, ma durante tutto il tempo della ferma. Invece il Governo vi domanda la garanzia di cinque anni semplicemente per la diserzione; ma nel Belgio vi sono maggiori legami tra il surrogante ed il suo surrogato, poichè, non solo il primo deve rispondere durante tutto il tempo della ferma del secondo, se mai disertasse; ma anche per le ragioni che vado a dire. Ne deve rispondere, se è congedato come incapace a servire, sia a causa di cattiva condotta, sia per motivi esistenti prima della sua incorporazione, il surrogante sarà tenuto di fornire un nuovo surrogato, o di servire di persona.

Nell'anno 1853 nello stesso Belgio fu proposta un'altra legge la quale all'articolo 57 diceva: il surrogante è responsabile del suo surrogato lungo tutta la durata del servizio della classe cui gli appartiene: 1° se diserta, 2° se egli è riformato o per infermità o per ferite occasionate per un fatto personale, oppure che sia cacciato dalla milizia per cattiva condotta secondo che è prescritto dai regolamenti di disciplina, 3° se si scopre che il soldato fu condannato all'estero, o durante il servizio; se è condannato dai tribunali del Belgio; 4° se la surrogazione è annullata in virtù dell'articolo 63 in cui sono enumerati i casi di frode, ecc., ecc.

Come diceva sin dal principio, vi è un'altra proposta di legge ora davanti alle Camere del Belgio; in questa proposta, che non è stata ancora approvata, ma su cui già si sono fatti molti studi dalla Giunta centrale, e per lo scioglimento della Camera andrà forse in discussione alla riapertura, all'articolo 62 di quella proposta di legge vi è che il surrogante è responsabile del suo surrogato lungo tutta la durata del servizio della classe cui appartiene:

1^a TORNATA DEL 27 LUGLIO

1° se il surrogato diserta;

2° Ecc., ecc.

Insomma, senza che io mi prolunghi a leggere questo articolo, esso è quasi identico a quello che ho detto poc'anzi del progetto di legge del 1853.

Signori, nel Belgio per mettere un surrogato vi hanno condizioni assai difficili a superare e legami assai più forti che non impone la nostra legge.

Per noi, o signori, basta che il surrogato sia del regno, di modo che un piemontese di Susa potrà mettere per suo surrogato un siciliano di Licata; invece nel Belgio il surrogato deve essere dello stesso comune, e la Giunta ne'suoi studi soltanto si proponeva di allargare questa facoltà, di cercare cioè il surrogato almeno nello stesso circondario.

Osservo poi che questi legami che i Governi pongono alle surrogazioni sono indispensabili.

Vi fu chi poco fa diceva: ma allora il Governo faccia come ha fatto la Francia, abolisca le surrogazioni. Io rispondo che il Governo forse per qualche anno non potrà giungere a questo punto, perchè, come disse poc'anzi il signor ministro della guerra, noi non abbiamo il regolare sviluppo delle nostre undici classi, e per conseguenza il Governo non potrà avere a sua disposizione quei vecchi militari i quali, anzichè togliersi il congedo per finita ferma, preferiscono piuttosto di rimanere al servizio mediante un premio che ordinariamente è stabilito per decreto reale ogni anno.

Quando l'Italia sarà al caso di avere tutte, o almeno la maggior parte delle sue classi sotto le armi, allora certamente il Governo potrà provvedere accordando le surrogazioni militari, anzichè accettando le surrogazioni ordinarie; poichè, o signori, io credo che il nostro Governo, specialmente in questi primordi della nostra nazione, ha bisogno anzitutto di acquistarsi fama di Governo onesto, e non deve, o signori, prendere il denaro se non ha pronti gli uomini a cui assegnarli in premio della loro spontanea permanenza sotto le armi. Non può, non deve, come diceva l'onorevole Gallo, prendere il denaro e metterlo in saccoccia...

GALLO. Domando la parola per un fatto personale.

Ciò si faceva sotto il Governo borbonico...

TORRE. Ma se l'onorevole Gallo mi lasciava finire, avrebbe veduto che io chiamavo lui in testimonianza appunto per stigmatizzare, com'egli pure ha fatto poc'anzi, il Governo borbonico che si comportava in modo disonesto.

Mi permetterà la Camera che io metta sotto i suoi occhi alcuni dati statistici, i quali mostreranno come i surrogati ordinari siano negli eserciti i peggiori soggetti.

E comincerò dal Belgio. Nel Belgio sopra 40,000 iscritti, annualmente si prende un contingente di 10 mila uomini; uomini di leva propriamente sono circa 7715; poichè, oltre alcune liberazioni, gli altri 1406 sono surrogati ordinari.

Ora l'esperienza per molti anni fatta sull'esercito belga ha dimostrato che in quell'esercito ogni anno

sopra 7715 uomini di leva vi sono appena 143 soldati che furono cacciati via come indegni di appartenere all'esercito, oppure disertarono, oppure furono mandati al corpo di disciplina, cioè l'1,85 per cento; mentre, o signori, sopra 1406 surrogati, disertarono, furono espulsi o condannati al corpo di disciplina 492, cioè il 47,03 per cento. Da questo enorme divario voi potete argomentare quanta maggiore moralità vi sia negli uomini di leva, vi è tra questi due soldati, quello cioè che serve per conto proprio, e quello che serve per conto altrui.

Io aveva creduto che l'onorevole Monti volesse fare allusione ad altre provincie, quando parlava di questi nuovi rigori desiderati e richiesti dal Ministero nelle surrogazioni, e pareva a me, giusta quanto ho compreso, ch'egli supponesse che questi rigori fossero provocati appunto dagli sconcerti avvenuti in alcune provincie.

MONTI. È una delle ragioni.

TORRE. Non nego (confessiamolo schiettamente) che nelle provincie meridionali si fanno molte falsificazioni di documenti, ed accadono pure disgraziatamente molte diserzioni di surrogati; ma credo che il male dei surrogati è un male ch'è pur troppo comune a tutti i paesi, non escluse le antiche provincie del regno.

Per darvene una prova convincente, io dirò, o signori, che anche in questa parte eletta d'Italia ch'è il Piemonte, le surrogazioni ordinarie formarono una vera piaga anche per il bravo e valoroso esercito subalpino.

L'onorevole nostro collega generale Petitti, nella sua bella relazione appunto intorno la legge della leva del 1854, attualmente in vigore in tutta l'Italia, scriveva:

« La surrogazione ordinaria, la quale è in vigore in quasi tutti i paesi, ed esisteva esclusivamente da noi prima del 1836, pregiudica la buona costituzione dell'esercito, introducendovi in generale soldati immorali ed insubordinati, i quali oltre a fare il più spesso poco utile servizio, corrompono ancora gli uomini di leva col loro mal esempio. »

In questa sua elaborata relazione l'onorevole generale Petitti riportò molti dati statistici di grande interesse, fra' quali trovo quelli riflettenti il confronto fra gli uomini di leva ed i surrogati nell'esercito piemontese, che giova mettere sotto gli occhi della Camera. Da una statistica giudiziaria fatta dall'uditorato generale di guerra, per gli anni 1841 e 1842, risulta che gli accusati furono nelle seguenti proporzioni, rispetto all'effettivo di ciascuna classe d'individui. Lascio a parte i volontari, perchè non fanno al mio intento.

MONTI. Questi sono quelli che interessano maggiormente.

TORRE. So benissimo quel che vuol dirmi l'onorevole Monti, che in questa statistica cioè che io cito ci sono anche i volontari, e che il confronto non è solo tra soldati di leva e surrogati ordinari, sibbene anche tra

volontari; ma questi ultimi non entrando punto nel paragone che voglio io stabilire, è perciò che non ne debbo far caso.

La proporzione dunque fra gli uomini di leva e i surrogati ordinari accusati avanti l'uditorato generale di guerra fu la seguente: il 10 per mille per gli uomini di leva, il 33 per mille per i surrogati ordinari.

Il ministro della guerra fece anche la statistica per gli uomini condannati al corpo franco negli anni 1850-51-52, e risultava che vi figurano gli uomini di leva, compresi i renitenti, appena per il 4 per mille, i surrogati ordinari per il 15 per mille.

In quanto agli uomini condannati alla reclusione militare, dalla situazione degl'individui detenuti in quel carcere risulta che gli uomini di leva giungevano al 12 per mille, e i surrogati ordinari al 23 per mille.

Ma queste cifre oramai appartengono al passato, ed è bene che la Camera sappia quello che accade al presente. Egli è perciò, o signori, che io mi permetto di aggiungere che, tenuto calcolo soltanto degli uomini condannati al corpo franco, che è il corpo disciplinare per i nostri soldati discoli, noi troviamo sempre una sensibilissima differenza tra gli uomini di leva che servono per conto proprio, dai surrogati ordinari che servono per conto altrui.

Noi nel corso del 1862 abbiamo avuto 1757 uomini condannati a quel corpo. Di questi, sopra 8000 o poco più surrogati ne sono stati passati al corpo franco 223, cioè in ragione di 26,42 per mille, mentre gli uomini di leva non oltrepassano la proporzione del 4,60 per mille.

Diò posto, o signori, io veggo la necessità che si accordino al Governo i mezzi di reprimere queste violazioni continue della legge perchè questo male non ingigantisca maggiormente. Ad ottenere questo scopo per ora non vi è miglior modo, che quello di obbligare, finchè non si potranno togliere affatto le surrogazioni, il surrogante a rispondere del suo surrogato. Ma diceva l'onorevole Monti: questo è un incubo che pesa sul surrogante, questa è una disperazione per la famiglia, che sarà sempre nel timore di dover far tralasciare gli studi al figlio, e questo giovane sotto la minaccia di dover intraprendere egli il servizio militare non potrà accasarsi, così via via con lugubre metro si affanna quasi si avvicini il finimondo. Accordo all'anima pietosa dell'onorevole Monti tutta questa commi-

serazione, ma, o signori, pensate che questo giovane dovrebbe egli personalmente servire nell'esercito, e che l'essersi potuto esimere dal servizio militare è già un gran favore che gli ha accordato la legge. Or bene, o signori, dietro questo grande beneficio che ottengono per lo più le famiglie agiate, vale ben la pena che queste famiglie abbiano un poco di riguardo di non porre invece dei loro figli, uomini i quali non sieno degni di stare in mezzo alle file del nostro esercito. Signori, io ricordo di aver letto a fianco ad un articolo relativo appunto alla surrogazione del progetto di legge presentato dal Governo belga nel 1853 un'osservazione simile a quella che faceva poc'anzi l'onorevole Monti. Se la memoria non mi fallisce, quell'osservazione era del Comitato d'Anversa, il quale appunto diceva che sarebbe riuscito di soverchio peso alle famiglie de' surroganti se avessero dovuto rispondere de' surrogati durante il periodo del costoro servizio. A lato di quella osservazione io lessi la seguente risposta: « così le famiglie interessate penseranno alla moralità dei surrogati, e per conseguenza alla moralità dell'esercito. » Così dirò anch'io, o signori; se queste famiglie vogliono godere del beneficio delle surrogazioni, se vogliono che i loro figli rimangano in casa, pensino che la famiglia dell'esercito è la famiglia la più onorata della nazione, e che nè i briganti, nè la canaglia debbono venire ad invaderne le fila. (*Bravo! Bene!*)

**RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LAVORI
NEL PORTO DI LIVORNO.**

PRESIDENTE. Invito il deputato Malenchini a venire alla tribuna per presentare una relazione.

MALENCHINI, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge riguardante la nuova destinazione dei fondi già assegnati pei lavori del porto di Livorno.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

La seduta straordinaria è rinviata a domani. Prego i signori deputati ad essere esatti a venire alle ore 8 precise.

Ricordo pure alla Camera che oggi alle 2 vi è seduta ordinaria, ed invito parimenti gli onorevoli deputati a trovarsi alle ore 2 precise.

La seduta è levata a mezzogiorno.